



**PROVINCIA
di GROSSETO**

*Dipartimento
Lavori e Servizi Pubblici*

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA STRADALI
TRASPORTI ECCEZIONALI
PUBBLICITA' STRADALE E SEGNALETICA
DI INDICAZIONE SERVIZI UTILI**

Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"

DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s.

D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

INDICE

CAPO I CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA / TRASPORTI ECCEZIONALI E PUBBLICITA' STRADALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag.	5
Art. 2	Definizioni	Pag.	5
Art. 3	Classificazione delle strade di competenza provinciale	Pag.	5
Art. 4	Disciplina	Pag.	9
Art. 5	Canone e sua determinazione	Pag.	10
Art. 6	ESENZIONI	Pag.	16
Art. 7	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	Pag.	17
Art. 8	ACCERTAMENTI – SANZIONI - RISCOSSIONE	Pag.	17
Art. 9	Spese di sopralluogo e istruttorie	Pag.	18

CAPO II PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA

Art. 10	Modalità di presentazione della domanda	Pag.	19
Art. 11	Istruttoria	Pag.	26
Art. 12	Rilascio dell'atto	Pag.	26
Art. 13	Durata dell'atto	Pag.	26
Art. 14	Condizioni dell'atto – Esecuzione delle opere	Pag.	26
Art. 15	Convenzioni	Pag.	27
Art. 16	Permessi provvisori	Pag.	27
Art. 17	Termini per l'esecuzione dei lavori	Pag.	27
Art. 18	Catasto	Pag.	28

CAPO III SUCCESSIONE, RINNOVO, REVOCA, RINUNCIA DELL'ATTO

Art. 19	Successione / subentro	Pag.	28
Art. 20	Rinnovo	Pag.	28
Art. 21	Revoca - rinuncia	Pag.	28
Art. 22	Occupazioni d'urgenza	Pag.	29
Art. 23	Occupazioni abusive	Pag.	29

CAPO IV PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 24	Prescrizione tecniche muri, fabbricati, piantagioni, linee aeree, condutture sotterranee, diramazioni e accessi	Pag.	30
Art. 25	Distributori di carburante	Pag.	38

CAPO V
AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTI
ECCEZIONALI E PER TRANSITI CON
VEICOLI ECCEZIONALI

Art. 26	Oggetto e rilascio autorizzazione	Pag.	47
Art. 27	Pregiudizio al traffico	Pag.	47
Art. 28	Franco superiore	Pag.	47
Art. 29	Accordi con la Polizia stradale di Stato	Pag.	48
Art. 30	Indennizzo usura	Pag.	48
Art. 31	Autorizzazione per il transito con macchine agricole	Pag.	48
Art. 32	Autorizzazione per il transito di macchine operatrici	Pag.	48
Art. 33	Autorizzazione per il transito di mezzi d'opera	Pag.	49

CAPO VI
PUBBLICITA' STRADALE /
SEGNALETICA VERTICALE
TURISTICA /
DI TERRITORIO / DI INDICAZIONE
SERVIZI UTILI

Art. 34	Oggetto e rilascio autorizzazione	Pag.	50
Art. 35	Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada	Pag.	50
Art. 36	Caratteristiche e definizioni dei cartelli e mezzi pubblicitari	Pag.	51
Art. 37	Caratteristiche specifiche cartelli e mezzi pubblicitari luminosi	Pag.	51
Art. 38	Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza fuori dai centri abitati	Pag.	51
Art. 39	Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza dentro i centri abitati	Pag.	51
Art. 40	Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi	Pag.	52
Art. 41	Pubblicità fonica	Pag.	52
Art. 42	Installazione cartelli e altri mezzi pubblicitari relativi alle "Strade del Vino"	Pag.	52
Art. 43	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	Pag.	52
Art. 44	Collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici	Pag.	53
Art. 45	Prescrizioni particolari per posizionamento delle insegne di esercizio	Pag.	53
Art. 46	Criteri per il calcolo delle distanze	Pag.	53
Art. 47	Deroghe	Pag.	53

Art. 48	Pubblicità e cartelli informativi sulle rotatorie	Pag.	54
Art. 49	Omologazione della segnaletica	Pag.	54
Art. 50	Utilizzo di simboli e scritte	Pag.	54
Art. 51	Segnaletica stradale turistica e di territorio di tipo industriale, artigianale e commerciale	Pag.	54
Art. 52	Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili	Pag.	55
Art. 53	Segnaletica non conforme	Pag.	55
Art. 54	Variazione bozzetto	Pag.	55
Art. 55	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	Pag.	55
Art. 56	Targhetta di identificazione	Pag.	56
Art. 57	Revoca, decadenza, rinuncia	Pag.	56
Art. 58	Canone annuo	Pag.	57
Art. 59	Versamento canone annuo	Pag.	58
Art. 60	Mancato pagamento del canone annuo	Pag.	59
Art. 61	Rimborso	Pag.	59
Art. 62	Procedimento sanzionatorio	Pag.	59
Art. 63	Sanzione pecuniaria	Pag.	59
Art. 64	Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato	Pag.	60
Art. 65	Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico	Pag.	60

CAPO VII NORME FINALI

Art. 66	Norma transitoria per occupazioni esistenti	Pag.	60
Art. 67	Entrata in vigore	Pag.	61
Art. 68	Abrogazioni	Pag.	61

CAPO I

CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA / TRASPORTI ECCEZIONALI E PUBBLICITA' STRADALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del D.lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e del DPR n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada), le modalità con le quali la Provincia di Grosseto rilascia concessioni, autorizzazioni e nulla osta (di seguito denominati "atto") per le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sulle aree collocate in fascia di rispetto stradale nonché su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre, nel rispetto del D.lgs n. 285/92, del DPR n. 495/92 e del D.Lgs n. 41/2004 e smi, la materia della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di competenza della Provincia di Grosseto.
3. Il presente Regolamento disciplina infine, nel rispetto del D.lgs n. 285/92, del DPR n. 495/92, la materia dei trasporti eccezionali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono tutte le strade di competenza provinciale le corrispondenti aree di pertinenza ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono soggette all'applicazione del presente Regolamento le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, in quanto equiparate ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia.
3. Per occupazione si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile.
5. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti provinciali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto il relativo atto di riferimento.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

1. Le seguenti strade di competenza provinciale sono classificate come segue:

S.P.	Denominazione	Classificazione	S.P.	Denominazione	Classificazione
1	Talamone	F	55	Stribugliano	F
2	Porto Ercole	C	56	San Donato	F
3	Padule	C	57	Campese	F
4	Pitigliano S.Fiora	F	58	Aiole	F
5	Gallerai	F	59	Alberese	F
6	Monte Amiata	F	60	Puntone	F
7	Cingianese	F	61	Punt Ala	F
8	Metelta	F	62	Rocchette	F
9	Aione	F	63	Capalbio	F
10	Follonata	F	64	Cipressino	C
11	Pavone	F	65	Panoramica Porto S. Stefano	F
12	San Quirico	F	66	Panoramica Porto Ercole	F
13	Onano	F	67	Campigliola	F
14	Proceno	F	68	Litoranea	F
15	Castello	F	69	Barcatoio	F
16	Montiano	F	70	Monticello	F
17	Voltina	F	71	Gerfalco	F
18	Campagnatico	F	72	Bozzone	F
19	Montemassi	C	73	Acquapendente	F
20	Castellaccia	F	74	Sabatina	F
21	Terzo	C	75	Pescia Fiorentina	F
22	Sovana	F	76	Montorio	F
23	Strette	F	77	Convento	F
24	Fronzina	F	78	Bocchieggiano	F
25	Pitigliano - Farnese	F	79	Poggio alla Mozza	F
26	Arcidosso	F	80	Pollino	C
27	Lupo	F	81	Osa	F
28	Perolla	F	82	Gavorrane	F
29	Ciciano	F	83	Valpiana	F
30	Sante Mariae	F	84	Scarlino	F
31	Collacchia	F	85	Valentina	Declass.ta
32	Manciano - Farnese	F	86	Cellena	F
33	Montioni	F	87	Bagnolo	F
34	Selvena	F	88	Niccioleta	F
35	Vetta	F	89	Peruzzo	F
36	Giannella	C	90	Ingegnere	F
37	Macinaie	F	91	Pian del Bichi	F
38	Vado all'Arancio	F	92	Costarelle	F
39	Polveraia	F	93	Pedemontana	F
40	Trappola	C	94	Sant'Andrea	F
41	Sbirro	F	95	Sforzesca	F
42	Laghi	F	96	La Bella	F
43	Macchiascandona	F	97	San Valentino	F
44	Conce	F	98	Case Rocchi	F
45	Contessa	F	99	Montevitozzo	F
46	Pian della Madonna	F	100	Castell'Ottieri	F
47	Cerrone	F	101	Sgrilla	F
48	Tollero	F	102	Sgrillozzo	F
49	Accesa	F	103	Salaioli	F
50	Capanne	F	104	Filare	F
51	Porrone	F	105	Tirli	F
52	Orcia	F	106	Cassarello	F
53	Tatti	F	107	Pescina	F
54	Cerro Balestro	F	108	Polesine	F

S.P.	Denominazione	Classificazione	S.P.	Denominazione	Classificazione
109	Barbaruta	F	138	Montelattaia	F
110	Aiali	F	139	Piani Rossi	F
111	San Biabio	F	140	Leopoldina	F
112	Usi	F	141	Bivio Ravi	F
113	Montecuccio	F	142	Casettino Dani	F
114	Poggi del Sasso	F	143	Marsiliana	F
115	Giuncarico	F	144	Melosella	F
116	Poggio Murella	F	145	Montebuoo	F
117	Crocina	F	146	Aquilaia	F
118	Madre Chiesa	F	147	Ragnaie	F
119	Cellena - Selvena	F	148	Polverosa	F
120	Principina a Terra	F	149	Valmarina	F
121	Marciatoio	F	150	Guinzoni	F
122	Quaranta	F	151	Massa Marittima	C
123	Val di Fiora	F	152	Aurelia Vecchia	C
124	Belagio	F	153	Batignano	F
125	Montorsaio	F	154	Spadino	C
126	Montelaterone	F	155	Fibbianello	F
127	Pantano	F	156	Carboli	F
128	Parrina	F	157	Roccastrada	C
129	Altore	F	158	Delle Collacchie	C
130	Stazione Giuncarico	F	159	Scansanese	C
131	Poggiale	F	160	Amiatina	C
132	Bagno di Gavorrano	F	161	Porto S. Stefano	C
133	Fontino	F	162	Massetana	C
134	Ponte Siele	F	163	Variante Scansano	F
135	Casone	F	164	S.R. 74 Maremmana	C
136	Frassine	F	165	S.R. 398 Val di Cornia	C
137	Lattaia	F	166	S.R. 439 Sarzanese Val d'Era	C

2. Le seguenti strade di competenza provinciale sono classificate, ai sensi dell'applicazione del canone COSAP, in 2 categorie di appartenenza distinte a secondo dell'importanza economica, degli elementi di intensità abitativa, dal flusso turistico, dalla densità di traffico veicolare nonché dalla individuazione dei comuni montani ed in situazione di disagio, come indicati nella D.G.R. 883 del 3/11/2008

S.P.	Denominazione	Categoria	S.P.	Denominazione	Categoria
1	Talamone	1^	19	Montemassi	2^
2	Porto Ercole	1^	20	Castellaccia	2^
3	Padule	1^	21	Terzo	1^
4	Pitigliano S.Fiora	2^	22	Sovana	2^
5	Gallerai	2^	23	Strette	2^
6	Monte Amiata	2^	24	Fronzina	2^
7	Cingianese	2^	25	Pitigliano - Farnese	2^
8	Metelta	2^	26	Arcidosso	2^
9	Aione	2^	27	Lupo	2^
10	Follonata	2^	28	Perolla	2^
11	Pavone	2^	29	Ciciano	2^
12	San Quirico	2^	30	Sante Mariae	1^
13	Onano	2^	31	Collacchia	1^
14	Proceno	2^	32	Manciano - Farnese	2^
15	Castello	1^	33	Montioni	2^
16	Montiano	2^	34	Selvena	2^
17	Voltina	2^	35	Vetta	1^
18	Campagnatico	2^	36	Giannella	1^

S.P.	Denominazione	Categoria	S.P.	Denominazione	Categoria
37	Macinaie	1^	91	Pian del Bichi	2^
38	Vado all'Arancio	2^	92	Costarelle	2^
39	Polveraia	2^	93	Pedemontana	1^
40	Trappola	C	94	Sant'Andrea	2^
41	Sbirro	1^	95	Sforzesca	2^
42	Laghi	1^	96	La Bella	2^
43	Macchiascandona	1^	97	San Valentino	2^
44	Conce	2^	98	Case Rocchi	2^
45	Contessa	1^	99	Montevitozzo	2^
46	Pian della Madonna	2^	100	Castell'Ottieri	2^
47	Cerrone	2^	101	Sgrilla	2^
48	Tollero	2^	102	Sgrillozzo	2^
49	Accesa	2^	103	Salaioli	2^
50	Capanne	2^	104	Filare	2^
51	Porrone	2^	105	Tirli	2^
52	Orcia	2^	106	Cassarello	1^
53	Tatti	2^	107	Pescina	2^
54	Cerro Balestro	2^	108	Polesine	1^
55	Stribugliano	2^	109	Barbaruta	1^
56	San Donato	1^	110	Aiali	1^
57	Campese	1^	111	San Biabio	2^
58	Aiole	1^	112	Usi	2^
59	Alberese	1^	113	Montecucco	2^
60	Puntone	1^	114	Poggi del Sasso	2^
61	Punt Ala	1^	115	Giuncarico	2^
62	Rocchette	1^	116	Poggio Murella	2^
63	Capalbio	1^	117	Crocina	2^
64	Cipressino	1^	118	Madre Chiesa	2^
65	Panoramica Porto S. Stefano	1^	119	Cellena - Selvena	2^
66	Panoramica Porto Ercole	1^	120	Principina a Terra	1^
67	Campigliola	2^	121	Marciatoio	2^
68	Litoranea	1^	122	Quaranta	2^
69	Barcatoio	2^	123	Val di Fiora	2^
70	Monticello	2^	124	Belagio	2^
71	Gerfalco	2^	125	Montorsaio	2^
72	Bozzone	1^	126	Montelaterone	2^
73	Acquapendente	2^	127	Pantano	2^
74	Sabatina	2^	128	Parrina	1^
75	Pescia Fiorentina	1^	129	Altore	2^
76	Montorio	2^	130	Stazione Giuncarico	2^
77	Convento	1^	131	Poggiale	1^
78	Bocchieggiano	2^	132	Bagno di Gavorrano	2^
79	Poggio alla Mozza	2^	133	Fontino	2^
80	Pollino	1^	134	Ponte Siele	2^
81	Osa	1^	135	Casone	1^
82	Gavorranese	2^	136	Frassine	2^
83	Valpiana	2^	137	Lattaia	2^
84	Scarlino	1^	138	Montelattaia	2^
85	Valentina	Declass.ta	139	Piani Rossi	2^
86	Cellena	2^	140	Leopoldina	2^
87	Bagnolo	2^	141	Bivio Ravi	2^
88	Niccioleta	2^	142	Casettino Dani	2^
89	Peruzzo	2^	143	Marsiliana	2^
90	Ingegnere	2^	144	Melosella	2^

S.P.	Denominazione	Categoria	S.P.	Denominazione	Categoria
145	Montebuoo	2^	156	Carboli	2^
146	Aquilaia	2^	157	Roccastrada	1^
147	Ragnaie	2^	158	Delle Collacchie	1^
148	Polverosa	2^	159	Scansanese	1^
149	Valmarina	2^	160	Amiatina	1^
150	Guinzoni	2^	161	Porto S. Stefano	1^
151	Massa Marittima	1^	162	Massetana	1^
152	Aurelia Vecchia	1^	163	Variante Scansano	2^
153	Batignano	1^	164	S.R. 74 Maremmana	1^
154	Spadino	1^	165	S.R. 398 Val di Cornia	1^
155	Fibbianello	2^	166	S.R. 439 Sarzanese Val d'Era	1^

ART. 4 – DISCIPLINA

1. La Provincia di Grosseto è competente a rilasciare gli atti sotto specificati con riguardo alle strade di competenza provinciale e nei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, mentre nei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'atto e' di competenza esclusiva del Comune.
2. Senza aver acquisito il necessario atto del competente ufficio della Provincia di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 285/92, e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
3. Ai sensi del D.lgs n. 285/92 e smi le occupazioni provvisorie o permanenti, di spazi o aree pubbliche interessanti le pertinenze stradali nonché le fasce di rispetto stradale unitamente alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio sono oggetto di rilascio di:

a) CONCESSIONE:

- nuovi accessi, nuove diramazioni nonché trasformazione o regolarizzazione amministrativa degli accessi stradali esistenti dalle strade provinciali ai fondi, ai fabbricati e alle attività commerciali limitrofe alla strada;
- tende fisse o retrattili aventi carattere stabile;
- occupazioni finalizzate all'esercizio di attività commerciali o spettacoli, attrazioni, giochi;
- occupazioni effettive con cantieri stradali anche temporanei, deposito materiali, impalcature edili , gru e similari ;
- attraversamento o parallelismo longitudinale del corpo stradale con condutture idriche, fognarie, con gas-metano, linee elettriche, di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo;
- occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale comunque attuate, sottopassi, sovrappassi, teleferiche ecc;
- scarico nei fossi delle strade e conduzione in essi di acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e giustificati debitamente;
- esecuzione di opere stabili o provvisorie che interessano le strade provinciali, loro pertinenze e le fasce di rispetto stradale.
- è comunque soggetto a concessione ogni intervento che comporti occupazioni di suolo pubblico.

b) AUTORIZZAZIONE:

- collocamento di cartelli ed impianti pubblicitari in genere;

- insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse che non comportino occupazione di suolo pubblico;
- costruzione o ricostruzione di muri, recinzioni o manufatti in genere;
- installazione impalcature e gru edili, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico, che interessino con la loro proiezione le pertinenze stradali e che, comunque, siano prospicienti la strada;
- piantumazione di siepi o alberi;
- serbatoi di combustibili liquidi o gassosi
- utilizzo di strade di competenza provinciale per lo svolgimento di manifestazioni e gare sportive.

c) NULLA OSTA:

– il nulla osta è l'atto rilasciato dalla Provincia quando l'opera o l'intervento da effettuare insistono all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune competente previo rilascio di nulla osta da parte della Provincia.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in permanenti e temporanee: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno; sono temporanee le occupazioni di durata uguale o inferiore all'anno.
5. Un particolare tipo di occupazione temporanea è quello relativo alle attività di vendita al dettaglio con chioschi temporanei cioè veicoli appositamente adibiti alla vendita od altro similare: in questo caso il rilascio dell'atto sarà valutato caso per caso, verificando le aree interessate dall'occupazione temporanea, tenendo conto della circolazione stradale e pedonale verificando la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli.

ART. 5 CANONE E SUA DETERMINAZIONE

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs n. 446/1997 e per il rilascio di autorizzazioni per l'esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista delle strade di competenza provinciale ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
2. Il presente articolo disciplina il canone e la sua determinazione per quanto riguarda le occupazioni di spazi e aree pubblici e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, mentre, per quanto riguarda il canone e il rilascio di autorizzazioni per l'esposizione di impianti pubblicitari si rimanda agli artt. 55 e 56 del presente Regolamento.
3. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
4. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanenti, la tariffa base pari ad € 40,00 annui al metro lineare, viene applicata alle occupazioni di suolo pubblico effettuate sulle strade di competenza classificate in 1^ categoria secondo quanto riportato nell'art. 3 comma 2. Considerata la differenza economica tra le strade di categoria 1^ con quelle di categoria 2^, per quest'ultime è prevista la riduzione della tariffa base sopra indicata del 25%, individuando quindi una tariffa base per le strade della 2° classe pari a € 30,00 annui al metro lineare
5. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni temporanee, la tariffa base pari ad € 3,50 al metro quadrato al giorno, viene applicata alle occupazioni di suolo pubblico effettuate sulle strade di competenza classificate in 1^ categoria secondo quanto riportato nell'art. 3 comma 2. Considerata la differenza economica tra le strade di categoria 1^ con quelle di categoria 2^,

per quest'ultime è prevista la riduzione della tariffa base sopra indicata del 15%, individuando quindi una tariffa base per le strade della 2° classe pari a € 3,00 al metro quadro al giorno.

6. Gli importi individuati ai commi 4 e 5 del presente articolo vengono moltiplicati per uno o più coefficienti per specifiche attività che tengono conto del valore economico, della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione nonché del sacrificio imposto alla collettività.
7. Eventuali modificazioni della tariffa base e dei coefficienti potranno essere adottate entro il 31 dicembre di ogni anno o prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, con specifico atto deliberativo.
8. Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.
10. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero di giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore; le frazioni di giorno sono computate per intero.
11. Nel caso lo stesso atto interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia.
12. La validità dell'atto è subordinata al pagamento del relativo canone come sopra determinato sul conto corrente indicato nel Modulo di riferimento nei termini di seguito indicati, nei termini di seguito indicati.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Vengono individuati coefficienti moltiplicatori differenziati destinati a distinte categorie di utenze, in relazione alla destinazione d'uso dell'accesso carrabile, alla importanza economica dell'attività legata all'occupazione medesima, nonché dalla categoria della strada su cui insiste.

- Per gli accessi stradali a civile abitazione viene applicato un coefficiente di abbattimento del 50%
- Per accessi stradali ad uso agricolo, appartenenti alla stessa proprietà verrà applicato un coefficiente di abbattimento del 75% relativamente a un accesso individuato dall'utente. Sui gli ulteriori due accessi viene praticato un coefficiente di abbattimento del 50%, mentre per i rimanenti accessi, che insistono sulla stessa proprietà, verrà applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 1.
- Si considerano accessi stradali ad uso promiscuo quelli che, anche se dichiarati ad uso agricolo, vengono utilizzati per attività commerciale o agrituristica. A tali accessi verrà applicato un coefficiente moltiplicatore che prevede una riduzione del 50% della tariffa base.
- Per gli accessi stradali ad uso di attività commerciale, industriale ed artigianale si prevede una riduzione del 50% della tariffa base.
- Per gli accessi stradali a servizio di distributori carburanti si prevede un abbattimento del 25% indipendentemente che gli accessi siano funzionali a Stazione di servizio o a Stazioni di rifornimento, come individuati dall'art. 25 lettere a) e b) del Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n° 57 del 20/12/2012.
- Per tutte le altre tipologie di accessi stradali e/o occupazioni si prevede la tariffa base o tariffe forfetarie come meglio indicato nelle sottostanti tabelle:

Occupazione con accessi stradali a civile abitazione	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0.50	€ 20.00
Seconda categoria	€ 30,00	0.50	€ 15.00

Occupazione con unico accesso stradale ad uso agricolo	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0.25	€ 10.00
Seconda categoria	€ 30,00	0.25	€ 7.50

Occupazione ulteriore con due accessi stradali ad uso agricolo oltre il primo ma insistenti sulla stessa proprietà	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0.50	€ 20.00
Seconda categoria	€ 30,00	0.50	€ 15.00

Occupazione con accesso stradale ad uso agricolo oltre i primi tre ma insistenti sulla stessa proprietà	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	1.00	€ 40.00
Seconda categoria	€ 30,00	1.00	€ 30.00

Occupazione con accessi stradali ad uso promiscuo (agricoli connessi con attività agrituristica e/o commerciale)	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0,50	€ 20.00
Seconda categoria	€ 30,00	0,50	€ 15.00

Occupazione con accessi stradali ad uso commerciale – industriale - artigianale	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0,50	€ 20.00
Seconda categoria	€ 30,00	0,50	€ 15.00

1. **distributori di carburanti:** per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base dell'ampiezza del fronte dell'impianto e dalla tipologia dei servizi offerti sia alla persona che al mezzo

Occupazione con accessi stradali ad uso distributore carburanti (stazione di servizio art. 25 b) Reg.Prov DCP 57/12 n° 2 accessi di 15 m	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0,75	€ 30.00
Seconda categoria	€ 30,00	0,75	€ 22.50

Occupazione con accessi stradali ad uso distributore carburanti (stazione di rifornimento art. 25 a) Reg.Prov DCP 57/12 n° 2 accessi di 7,5 m	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	0,75	€ 30.00
Seconda categoria	€ 30,00	0,75	€ 22.50

Occupazione con pozzetti ed armadi ripartilinee	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	1.00	€ 40.00
Seconda categoria	€ 30,00	1.00	€ 30.00

Occupazione con accessi stradali ad altri usi	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	1.00	€ 40.00
Seconda categoria	€ 30,00	1.00	€ 30.00

2. **occupazione di soprassuolo o di sottosuolo** Nel caso di occupazione con cavi o condutture per uso privato l'entità della occupazione del suolo è quantificata forfetariamente in metri lineari, il canone applicato è commisurato alla lunghezza della occupazione ed alla categoria della strada o pertinenze occupate;

Occupazione permanente con condutture idriche, elettriche telefoniche ecc. private - annua	Tariffa
Prima categoria fino a 1000 metri	€ 250 annua (forfetaria)
Seconda categoria fino a 1000 metri	€ 180 annua (forfetaria)

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOVRASUOLO Con cavi e impianti reti erogazione pubblici servizi

1. Le occupazioni del sottosuolo e sovrastante con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone di occupazione è determinata ai sensi dell' art. 63 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.

A) CRITERI COMUNI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI COSAP PERMANENTE

1. per le occupazioni il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per comune e per la misura unitaria di tariffa riferita al numero degli abitanti del comune stesso:

1) fino a 20.000 abitanti, €1,21 per utenza
2) oltre 20.000 abitanti, € 1,01 per utenza

2. per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al punto precedente, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3. in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a **€ 516,46**. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al punto presente effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4. gli importi di cui al numero 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5. il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Per le occupazioni temporanee del suolo Provinciale il canone generato dall'applicazione dei coefficienti è commisurato alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie della strada, in rapporto alla durata, che, di norma, deve essere inferiore ad un anno, ad eccezione della casistica riportata al punto g) moltiplicata per i coefficienti di valutazione economica (CE), per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

• Per occupazione temporanea di suolo pubblico si intende quella realizzata con manufatti o strutture temporanee appoggiate al suolo .

- a) **Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:** la superficie occupata viene calcolata in mq/giorno per i coefficienti moltiplicatori che riducono l'importo base del 70% ed è commisurato all'entità dell'occupazione
- b) **Occupazioni con impalcature, ponteggi e depositi di materiali per l'esercizio dell'attività edilizia:** la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero la superficie di suolo pubblico circoscritta dalla recinzione di cantiere ove esistente. Il canone verrà applicato giornalmente sulla superficie occupata calcolata in mq/giorno per i coefficienti moltiplicatori che riducono l'importo base del 70% ed è commisurato all'entità dell'occupazione
- c) **Occupazioni temporanee realizzate con cantieri stradali interessanti la strada e/o le relative pertinenze stradali** In relazione alle occupazioni temporanee realizzate con cantieri stradali, il canone è determinato forfetariamente in € 0.80 al metro lineare di occupazione di strada provinciale per quelle di prima categoria e in € 0.60 al metro lineare di occupazione di strada provinciale per quelle di seconda categoria, per il numero dei giorni di occupazione commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto depositato ai fini dell'autorizzazione allo scavo del suolo.
- d) **Occupazioni temporanee con depositi e materiali vari.** Il canone verrà applicato giornalmente sulla superficie occupata calcolata in mq/giorno per i coefficienti moltiplicatori che riducono l'importo base del 50% ed è commisurato all'entità dell'occupazione
- e) **Occupazioni temporanee realizzate con accessi temporanei ad uso cantiere** Il canone verrà applicato giornalmente sulla superficie occupata calcolata in mq/giorno per i coefficienti moltiplicatori che riducono l'importo base del 70% ed è commisurato all'entità dell'occupazione
- f) **Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive,** la tariffa ordinaria della occupazione temporanea è ridotta del 90%.
- g) **Per le occupazioni provvisorie a carattere annuale realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:** al fine di uniformare alcune procedure, relative alle occupazioni di durata annuale rinnovabile, previste dai comuni del territorio provinciale, questo ente ritiene di autorizzare, su richiesta dell'interessato, l'occupazione temporanea annuale rinnovabile, di spazi ed aree pubbliche a cura di pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto tramite l'apposizione di strutture amovibili con o senza copertura. Tali strutture, dovranno essere rimosse su richiesta di questo Ente per sopraggiunte esigenze di carattere pubblico, in tal caso non è previsto il rimborso della quota annuale pagata dal richiedente. Per le sopra indicate occupazioni si applica una tariffa base annuale al metro quadro pari a € 40,00 per le strade di 1^a categoria e € 30,00 per le strade di 2^a categoria, con l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore in aumento del 50%,

- h) per le occupazioni temporanee con condotte, cavi, festoni, scritte, addobbi, decori e simili viene applicata una tariffa forfettaria in base al periodo di occupazione: fino a 30 giorni € 15,00; da 30 a 90 giorni € 20,00; da 90 a 180 giorni € 30,00; per occupazioni superiori € 40,00

2. Qualora l'occupazione temporanea viene richiesta con validità annuale rinnovabile, la sua concessione dovrà essere soggetta a valutazione, da parte dell'ufficio preposto, del perdurare delle condizioni di sicurezza, opportunità ed altro che hanno generato l'autorizzazione per l'occupazione.
3. L' eventuale prolungamento dell' occupazione temporanea di suolo pubblico oltre il periodo originariamente autorizzato (proroga) , consegue ad una autorizzazione "ex novo", ne discende che, ai fini del calcolo della tassa e dell' eventuale applicazione delle percentuali di riduzione, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili tra loro e quindi, la tassa sarà determinata sulla base della rispettiva durata.

Tabella riassuntiva

Occupazione temporanea effettuate da esercenti il commercio, pubblici esercizi- produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti -	Tariffa mq/giorn o	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	0.30	€ 1.05
Seconda categoria	€ 3.00	0.30	€ 0.90

* l'occupazione può essere frazionato anche per ore di occupazione

Occupazione temporanea con ponteggi - impalcature e depositi connessi all'attività edilizia	Tariffa mq/gior.	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	0.30	€ 1.05
Seconda categoria	€ 3.00	0.30	€ 0.90

Occupazione temporanea con cantieri stradali	Tariffa
a) prima categoria <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a 100 m ▪ per la parte che eccede i 100 ml 	€ 0.80 x ml x gg € 0.30 x ml x gg
b) seconda categoria <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a 100 m ▪ per la parte che eccede i 100 ml 	€ 0.60x ml x gg € 0.20 x ml x gg

Occupazione temporanea con depositi e materiali vari	Tariffa mq/gior.	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	0,50	€ 1,75
Seconda categoria	€ 3.00	0,50	€ 1,50

Occupazione temporanea con accessi stradali ad uso cantiere	Tariffa mq/gior.	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	0,30	€ 1.05
Seconda categoria	€ 3.00	0,30	€ 0,90

Occupazione temporanea in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Tariffa mq/gior.	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	0,10	€ 0,35
Seconda categoria	€ 3.00	0,10	€ 0,30

Occupazione temporanea in occasione di riprese cinematografiche	Tariffa mq/gior.	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 3.50	1.00	€ 3.50
Seconda categoria	€ 3.00	1.00	€ 3.00

Occupazione annuale effettuate da esercenti il commercio, pubblici esercizi – produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	Tariffa annua	Coeff.	Tariffa applicata
Prima categoria	€ 40,00	1.50	€ 60.00
Seconda categoria	€ 30,00	1.50	€ 45.00

Occupazioni temporanee di soprassuolo, e sottosuolo stradale con cavi condutture ed impianti in genere , il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria fino al km /l in:	Tariffa forfetaria
per occupazioni fino a 30gg	€ 15.00
per occupazioni da 30 gg a 90g	€ 20,00
per occupazioni da 90 gg a 180gg	€ 30,00
per occupazioni superiori (ma non superiore all'anno)	€ 40,00

ART. 6 ESENZIONI

1. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, inerenti ad attività istituzionali e/o lavori effettuati in economia, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'Art. 87 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) gli accessi pedonali
- i) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del Decreto Legislativo n°507/93 e legislazione precedente.

- j) le occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;
- k) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Onlus, di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione, presentata con le modalità individuate nel presente Regolamento.

ART. 7 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio il versato potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro i termini di legge o con modalità diverse stabilite dalla Giunta Provinciale, mediante versamento alla Provincia di Grosseto, con l'indicazione espressa della causale;
2. per importi uguali o superiori a **€ 400,00**, ed a richiesta del soggetto interessato, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti può essere effettuato in 4 rate trimestrali ciascuna di uguale importo e con scadenza alla fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno.
3. per le occupazioni temporanee il pagamento del canone potrà essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, oppure, su espressa richiesta del soggetto interessato per importi uguali o superiori a **€ 400,00** il versamento potrà essere effettuato con una dilazione massima di 2 rate, le cui entità e scadenze saranno indicate nell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il modulo di versamento dovrà contenere nome e cognome, o denominazione, codice fiscale, estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta e l'anno cui si riferisce il pagamento stesso.
5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
6. Il versamento del canone dovrà essere comunque effettuato nelle forme che saranno individuate nell'atto di concessione.
7. Le variazioni in diminuzione nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, a partire dall'anno successivo di emissione della concessione
8. Il pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità riportati nell'atto autorizzativo;
9. Le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
10. La revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comporta oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare.
11. Non si effettua alcun versamento, o recupero del canone per somme di importo complessivo, fino ad **€ 10,00**.

ART. 8 ACCERTAMENTI – SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificati dall'Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
2. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di una penalità pari al 100%.

3. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente:
4. al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
5. al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
6. Decorso inutilmente il termine di un anno dalla data di scadenza, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione.
7. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.
8. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale – individuate come abusive si applica:
 - o a titolo di indennità – ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 – un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;
 - o a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria – ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 – il pagamento di una somma pari a quella risultante dal punto precedente.
 - o In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al punto precedente, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.
 - o Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 del D. Lgs. N° 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e ss. mm. ii.

ART. 9 SPESE DI SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIE

1. Il rilascio dell'atto è subordinato al pagamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento della presentazione della domanda.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le spese di sopralluogo e di istruttoria sono le seguenti:

TIPOLOGIA	RILASCIO	RINNOVO VOLTURA CAMBIO IMMAGINE
Rilascio atti per lavori nelle fasce di pertinenza e di rispetto stradale	€ 80.00	
Rilascio atti per manifestazioni, gare e competizioni su strade	€ 80.00	
Rilascio atti per riprese cinematografiche e fotografiche	€ 100.00	
Insegna d'esercizio	€ 80.00	€ 50.00
Preinsegna Singola o Gruppo	€ 80.00	€ 50.00
Sorgente luminosa	€ 80.00	€ 50.00
Cartello Pubblicitario	€ 80.00	€ 50.00
Manifesto	€ 80.00	€ 50.00
Striscione - Locandina - Stendardo	€ 80.00	€ 50.00
Segno orizzontale reclamistico	€ 80.00	€ 50.00
Impianto segnali servizi utili singolo o gruppo	€ 80.00	€ 50.00

Impianti strade del vino	€ 80.00	€ 50.00
Impianto di pubblicità o di propaganda temporaneo	€ 80.00	€ 50.00
Altri mezzi pubblicitari temporanei	€ 80.00	€ 50.00

3. In caso di diniego di rilascio dell'atto, il richiedente non ha diritto alla restituzione degli oneri versati.
4. In caso di manifestazioni sportive amatoriali, per le quali viene concesso il patrocinio dell'ente, gli organizzatori potranno richiedere l'esonero dal versamento degli oneri istruttori.

CAPO II

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda diretta a conseguire ogni singolo atto di cui al precedente articolo 4, deve essere presentata alla Provincia di Grosseto, secondo le modalità riportate sull'apposito modulo (già suddiviso per tipologia di richiesta) pubblicato sul sito internet della Provincia, con gli allegati in esso richiesti.
2. Le domande verranno istruite seguendo l'ordine cronologico di protocollazione.
3. La domanda, in bollo, con allegata ulteriore marca da bollo da apporre sull'atto (l'imposta può essere pagata anche per via telematica ai sensi del comma 6 bis della legge n. 35/2012), deve essere corredata dalla prova delle eventuali spese di sopralluogo e delle spese di istruttoria il cui importo è specificato nel modulo di riferimento, sul conto corrente indicato nel relativo modulo. Qualora la domanda non venisse accettata dalla Provincia con conseguente mancato rilascio dell'atto o il richiedente rinunciasse, la somma pagata per le spese di cui sopra, non verrà restituita.
4. Per le richieste finalizzate ad ottenere il rilascio dell'atto relativo allo svolgimento di manifestazioni e gare ciclistiche e motoristiche (competitive), alla domanda dovrà essere allegata idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed a garanzia del risarcimento di eventuali danni causati al patrimonio di proprietà della Provincia.
5. Per gli Enti pubblici, nonché per aziende, ditte, consorzi erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipula di una polizza generale, per un importo che verrà stabilito dalla Provincia, per la copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno.
6. Per l'esecuzione di lavori di rilievo, che costituiscano particolari manomissioni del patrimonio stradale il cui importo presunto superi € 30.000,00, dopo l'ottenimento dell'atto, il titolare dovrà produrre una a titolo di deposito cauzionale, una fidejussione a garanzia del risarcimento di eventuali danni ai beni di proprietà della Provincia, presentata con idonea polizza assicurativa di importo pari all'importo totale presunto del lavoro da eseguire; la medesima verrà restituita a seguito di esito positivo di collaudo o regolare esecuzione delle opere medesime.
7. Per alcune tipologie di occupazione, come di seguito elencate, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione grafica in duplice copia eliografia, timbrata e firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione:

muri di sostegno:

- calcoli statici;

- sezione del manufatto nei punti più significativi da cui si possono rilevare: la linea della scarpata da sostenere; la porzione di area pubblica occupata; la posizione del terreno soprastante o sottostante nonché tutti i particolari costruttivi occorrenti;
- planimetria scala 1/2000 del tratto stradale interessato con indicato l'ubicazione del muro, la sua lunghezza complessiva e tutte le condizioni necessarie per l'individuazione della zona.
- Fidejussione per lavori d'importo superiore ad € 30.000,00.

muri di cinta - siepi vive e recinzioni:

- planimetria della zona in cui sia riportata l'ubicazione dell'opera che si intende costruire, la distanza rispetto al confine stradale conforme con le distanze dettate dal D.L.vo 285/92 e dal D.P.R. 495/92 corredata da una sezione trasversale dell'opera;
- linee aeree:
- planimetria in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, con l'utilizzo di una colorazione particolare in corrispondenza degli attraversamenti e percorrenze del soprassuolo stradale;
- sezione in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza in cui sia possibile rilevare l'altezza dei fili rispetto al colmo, la posizione degli eventuali sostegni per i quali può' essere anche richiesto il calcolo di stabilità
- indicazioni sul numero dei fili della linea e sul voltaggio.
- la Provincia nell' interesse del pubblico transito, può richiedere (a corredo della domanda) tutti gli elementi relativi alle linee, alla struttura e stabilità dei supporti; può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

condutture sotterranee:

- planimetria in scala 1/2000 ove risulti la percorrenza longitudinale della condotta, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona;
- sezione tipo da cui si rilevino i seguenti elementi: profondità del tubo guaina rispetto al piano stradale, dimensioni della condotta , larghezza della proprietà stradale attraversata (comprese le scarpate).
- Dichiarazione, da parte del concessionario, di disponibilità alla esecuzione di lavori di spostamento delle interferenze di proprietà, sia trasversali che longitudinali, aeree o sotterranee qualora la Provincia, per lavori ammodernamento e/o ampliamento dovesse modificare la sede stradale. Tali lavori saranno eseguiti a totale carico del concessionario utilizzando le eventuali opere messe a disposizione dall'ente.
- Fideiussione per lavori d'importo superiore ad € 30.000,00 qualora i lavori interessino le pertinenze stradali.

occupazione di scarpata e fossi stradali:

- planimetria in scala 1/2000 per l'individuazione della zona e della superficie da occupare, con l'ubicazione dell'eventuale impianto da installare e dei muri di sostegno delle scarpate in taglio e rilevato;
- sezione stradale in corrispondenza dell'occupazione, con gli eventuali rinterri e tagli di scarpate;
- disegni costruttivi dei muri di sostegno delle scarpate in rinterro o in taglio compresa anche la presentazione dei calcoli di stabilità.
- Fideiussione per lavori d'importo superiore ad € 30.000,00.

scarico di acque nei fossi e/o cunetta stradale laterale (limitatamente alle competenze dettate


dal D.L.vo 285/92)

- planimetria in scala 1/2000 con indicata la zona interessata dallo scarico delle acque .
- relazione illustrativa particolareggiata indicante la quantità e la tipologia di acque da scaricare nei fossi e/o cunetta stradale laterali stradali.
- elaborati a firma di tecnico abilitato relativi alla verifica idraulica del fosso e/o cunetta stradale
- stima della portata idrica da incanalare nel fosso e/o cunetta stradale
- Indicazione sistemi di depurazione scelti
- Fidejussione per lavori d'importo superiore ad € 30.000,00.


diramazioni e gli accessi:

- planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona e della posizione dell'accesso, da cui si possa rilevare l'ampiezza dell'occupazione di suolo pubblico derivante dalla costruzione dell'accesso stesso;
- sezione in scala appropriata in corrispondenza dell'accesso da cui si possa desumere: la profondità di suolo pubblico che dovrà essere occupata, i particolari costruttivi delle opere occorrenti per la raccolta e smaltimento delle acque, l'andamento della strada Provinciale e dell'accesso stesso con le rispettive pendenze, la larghezza di detta strada Provinciale in corrispondenza dell'accesso, nonché i particolari costruttivi delle altre opere d'arte come, ad esempio, i muri di sostegno eventuali per il contenimento delle scarpate dell'accesso, le imposte e la loro distanza dal confine stradale.
- la soletta di accesso, compresa la griglia deve avere una pendenza verso l'interno dell'accesso (lato proprietà) minima del 2%, mentre nella costruzione dell'accesso stradale la realizzazione del tombamento della cunetta sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio competente.
- l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno o in metri lineari al giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari; le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore;
- per i passi carrabili, cioè per gli accessi ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comportano un'opera di modifica visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, la misura è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso stradale per la profondità convenzionale di un metro lineare (art.44, comma 5 del D.lgs n. 507/'93) indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata, a tal proposito si veda il seguente schema di misurazione:

1



2



- metodologia standard di rilevamento misura accesso stradale: la larghezza dell'accesso stradale è misurata dal bordo fine bitumato alla fine della banchina stradale; Nel caso di accessi costruiti con invito (slargo) atto a facilitare l'ingresso dei veicoli sulla proprietà privata la larghezza dell'accesso stradale si ricava dalle risultanze della media di n. 3 misurazioni rilevate come segue:
 - n. 1 misurazione in corrispondenza del bordo fine bitumato
 - n. 1 misurazione in mezzzeria della banchina
 - n. 1 alla fine della banchina (lato proprietà privata)
- tutti gli accessi carrabili devono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale, previa autorizzazione della Provincia; il segnale di cui alla figura II78 art. 120 del DPR n. 495/92 ha dimensioni di cm 45x25 e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza delle quali vige il divieto di sosta; sulla parte alta del segnale deve essere indicata la Provincia di Grosseto, in basso deve essere indicato il numero dell'atto autorizzativo e l'anno di rilascio; la mancata indicazione dei dati suddetti comporta l'inefficacia del divieto.
- si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante la cui misura è determinata come sopra descritto.
- la Provincia, su espressa richiesta del titolare dell'accesso e tenuto conto delle esigenze della viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo; ciò comporta il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

occupazioni stradali provvisorie:

- planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona evidenziata le modalità costruttive del ponteggio, la sua durata, l'incidenza sul suolo pubblico e lo scopo dell'intervento.

distributori di carburanti liquidi e gassosi:

- planimetria in scala appropriata, comprendente un raggio di almeno 2 km a monte e a valle dell'impianto con indicati gli eventuali impianti esistenti più vicini;
- planimetria in scala 1/2000 con la posizione dell'impianto rispetto ad incroci, biforcazioni, curve, accessi stradali di particolare importanza ;
- planimetria in scala 1/2000 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e la superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonne erogatrici , dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
- sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque;
- bozzetto a colori quotato degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto.

Manifestazioni, gare e competizioni podistiche – ciclistiche - motoristiche :

- Per l'effettuazione di:
 - gare di tipo non motoristico (ciclistiche, podistiche, con animali e/o a trazione animale) che si

svolgono su tutte le strade di competenza della provincia di Grosseto;


- gare di tipo motoristico di auto e moto (gare di velocità, di regolarità, rally, auto storiche ecc.);
- competizioni o manifestazioni non competitive motoristiche, raduni.
- la domanda dovrà essere presentata almeno 30 gg prima dello svolgimento della gara e/o manifestazione se la stessa si svolge all'interno del territorio di più comuni, mentre se si svolge all'interno di un solo Comune, l'autorizzazione va richiesta al Comune stesso, previo rilascio del Nulla Osta della Provincia; in caso di presentazione in un termine inferiore, la Provincia rigetterà la domanda.
- se la manifestazione si svolge all'interno del territorio di due o più Province, la domanda va inoltrata alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso.
- la documentazione integrativa da allegare alla domanda come sopra descritta è la seguente:
 - programma della manifestazione debitamente approvato dall'Ente di Promozione Sportiva con indicato il numero di partecipanti alla gara e la tipologia della medesima – gara agonistica – amatoriale manifestazione turistica;
 - tabella di marcia;
 - rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome della strada, Comune) e planimetria generale scala 1:50.000 del percorso, riportante i confini dei Comuni interessati dalla gara;
 - polizza assicurativa per responsabilità civile;
- per lo svolgimento di gare motoristiche e di regolarità dovranno essere prodotti, oltre la documentazione sopra indicata, i seguenti allegati:
 - programma della manifestazione con indicazione della velocità media e massima;
 - piano di sicurezza (per le gare in cui è previsto il collaudo del percorso ai sensi del Codice della Strada);
 - regolamento di gara approvato dalla CSAI per gli autoveicoli, dalla FMI per i motoveicoli;

riprese cinematografiche e fotografiche

- planimetria generale scala 1:50.000 del tratto stradale interessato dalle riprese con indicata la strada e, la progressiva chilometrica .
- indicazione del periodo interessato dalle riprese;
- indicazione degli organi addetti al servizio di polizia stradale durante lo svolgimento delle riprese.

Negli elaborati grafici, prodotti a corredo della domanda, relativi ai lavori da eseguire nella fascia di pertinenza e di rispetto stradale dovranno essere indicati i confini della proprietà stradale, così come riportato graficamente nel sottostante schema, sulla base della descrizione di cui all'art. 3, comma 10, del D.lgs 285/92, che testualmente recita: "Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea."

GLI ELEMENTI DELLA SEDE STRADALE



ART. 11 – ISTRUTTORIA

1. Pervenuta la domanda alla Provincia, l'ufficio preposto la esamina e la ammette all'istruttoria. Nei successivi 60 giorni dal suo ricevimento o dalla data di completamento della documentazione integrativa eventualmente richiesta (ad eccezione delle domande per il rilascio di autorizzazione per gare per le quali l'autorizzazione verrà rilasciata in un termine inferiore), provvede al rilascio dell'atto oppure al diniego.
2. Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e negli allegati di cui ai precedenti articoli, verrà richiesta documentazione integrativa all'interessato, da produrre entro 15 giorni dalla data della richiesta.
3. In caso di non ottemperanza a quanto richiesto, non verrà rilasciato il relativo atto.

ART. 12 – RILASCIO DELL'ATTO

1. Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, l'atto verrà rilasciato al legale rappresentante della medesima e nel caso in cui più persone fisiche siano contestatarie dell'atto, lo stesso verrà rilasciato ad un unico soggetto delegato dai cointestatari medesimi.
2. Una volta completata l'istruttoria l'atto verrà trasmesso all'interessato con le modalità indicate nella relativa domanda.
3. Nell'atto sono fissate le condizioni le prescrizioni e le norme cui lo stesso è subordinato e la sua durata.
4. Le condizioni, le prescrizioni e le norme fissate nell'atto si intendono accettate integralmente qualora non vengano presentate rimostranze od opposizioni in forma scritta nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'atto.

ART. 13 – DURATA DELL'ATTO

1. La durata delle concessioni per occupazioni viene fissata in diciannove anni.
2. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli pubblicitari, alle preinsegne e ad altri mezzi pubblicitari viene fissata in 3 anni.
3. La durata delle autorizzazioni rilasciate per il transito con macchine agricole eccezionali viene fissata in 2 anni, con scadenza comunque alla fine dell'anno solare.
4. Eventuale diversa durata verrà stabilita di volta in volta nel relativo atto.
5. Ogni atto è rinnovabile alla sua scadenza.

ART. 14 - CONDIZIONI DELL'ATTO – ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'esecuzione delle opere o dei lavori concessi/autorizzati/od oggetto di rilascio di nulla osta deve avvenire nel rispetto delle norme, delle condizioni e delle prescrizioni tecniche fissate nell'atto stesso.
2. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico del titolare dell'atto, che è tenuto ad eseguire le opere dandone idoneo preavviso alla Provincia e seguendo le istruzioni e direttive che la medesima eventualmente impartirà.
3. L'inottemperanza a tali prescrizioni può comportare la revoca dell'atto, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade di competenza provinciale e loro pertinenze.
4. Durante i lavori di costruzione e/o di manutenzione dovrà recarsi il minimo disturbo alla circolazione stradale.

5. Il titolare dell'atto dovrà, su richiesta della Provincia, in qualunque tempo e a sue spese, apportare alle opere eseguite o in corso d'opera, le modificazioni rese necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se a causa di lavori sulla sede stradale si verificasse la necessità di eseguire opere di adeguamento alle nuove condizioni su interferenze già realizzate in dipendenza delle concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta, queste saranno ad esclusivo carico dei concessionari.
7. Qualora l'atto comporti lavori e depositi sulle strade, il titolare dello stesso deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs n. 285/92. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del suddetto D.lgs ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici", differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
8. Al termine dei lavori, il titolare dell'atto dovrà presentare apposita dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
9. L'ufficio competente, per interventi di notevole rilevanza e consistenza (per esempio: opere pubbliche, interventi soggetti a convenzione e particolari manufatti ed infrastrutture), può richiedere il collaudo dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato.
10. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi alle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando l'eventuale **cauzione prestata**. Nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi comporti un danno superiore all'importo di detta garanzia, potranno essere richieste somme aggiuntive a carico del trasgressore.

ART. 15 – CONVENZIONI

1. E' facoltà della Provincia stipulare convenzioni speciali ai sensi degli artt. 64 e 67 del DPR n. 495/92 con Enti e Società disciplinanti le concessioni di occupazione di aree stradali con condutture, cavi ed impianti in genere, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata dalla documentazione richiesta nel presente Regolamento.

ART. 16 - PERMESSI PROVVISORI

1. Possono essere rilasciati permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori che interessano le pertinenze e la fascia di rispetto stradale.
2. Prima del rilascio dell'atto non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni richieste.

ART. 17 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La Provincia, trasmesso l'atto nella forma sopra descritta, accerta che le opere siano iniziate entro un mese dal rilascio dello stesso, salva diversa indicazione riportata nell'atto e siano ultimate nel termine prescritto nel medesimo, che viene fissato di norma in un anno a decorrere dalla comunicazione della data di inizio dei lavori da parte del titolare dell'atto; detto termine è comunque prescritto nell'atto stesso.
2. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato, che non può essere comunque superiore ai sei mesi.
3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per il pubblico interesse non esclusa la revoca dell'atto con l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato a cura e spese del concessionario; potranno inoltre essere applicate le contravvenzioni di cui al D.Lgs n. 285/92

ART. 18 - CATASTO

1. L'ufficio preposto della Provincia, redige e mantiene aggiornati gli elenchi delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla osta.

CAPO III

SUCCESSIONE, RINNOVO, REVOCA, RINUNCIA DELL'ATTO

ART. 19 – SUCCESSIONE / SUBENTRO

1. In caso di successione a qualunque titolo nell'atto di cui trattasi, l'avente causa dovrà comunicarlo alla Provincia.
2. Se la successione avviene "inter vivos" tale obbligo spetta anche al soggetto cedente che dovrà comunicare, con lettera raccomandata A.R., le generalità complete del subentrante (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA); il titolare dovrà inoltre informare il subentrante dell'esistenza dell'atto e del suo obbligo a presentare alla Provincia di Grosseto una nuova domanda.
3. Successivamente la Provincia provvederà al rilascio di un nuovo atto dietro pagamento delle spese di sopralluogo e istruttoria di cui alla tabella prevista all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella posizione del titolare per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, il subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'atto, deve inoltrare una nuova domanda entro 30 giorni dall'evento di subentro. In mancanza, l'occupazione sarà considerata ad ogni effetto quale occupazione senza titolo.
5. in caso di morte del titolare, il chiamato all'eredità, l'erede o il curatore deve inoltrare una nuova domanda entro 3 mesi dall'apertura della successione.
6. Nel caso di più cointestatari del medesimo atto, gli stessi si intendono obbligati in solido alla corresponsione di ogni o qualsiasi importo dovuto alla Provincia in conseguenza del procedimento amministrativo.

ART. 20 – RINNOVO

1. Il titolare, entro tre mesi dalla scadenza o dalla notifica della scadenza dell'atto, qualora intenda rinnovarlo, deve inoltrare apposita domanda in bollo alla Provincia, con le stesse modalità richieste agli articoli precedenti.

ART. 21 - REVOCA – RINUNCIA

1. L'atto può in qualunque momento essere revocato quando concorrono giusti motivi, salvo che si tratti di occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.
2. E' riconosciuta al titolare la facoltà di rinunciare all'atto.
3. Colui al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato all'atto, deve restituire il relativo atto e rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dalla Provincia.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già pagata.

ART. 22 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall' interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Provincia che provvederà ad accertare le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge previste dal D.lgs 285/92 e quelle espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la installazione del cantiere finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, si rimanda a quanto disposto dall' art. 30 e seguenti del DPR 495/92.

ART. 23 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi e quelle per le quali il titolare non abbia pagato il relativo canone entro i termini previsti. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
4. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi della normativa di settore.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

CAPO IV

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 24 - PRESCRIZIONI TECNICHE MURI, FABBRICATI, PIANTAGIONI, LINEE AEREE, CONDUTTURE SOTTERRANEE, DIRAMAZIONI E ACCESSI

1. Nella realizzazione delle seguenti opere dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

Per i muri di sostegno:

- la costruzione dei muri di sostegno deve avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di riferimento, in ossequio alla normativa di settore, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 285/'92 e dalle prescrizioni tecniche previste dal DPR n. 495/'92;
- la loro struttura e le loro dimensioni devono essere calcolate in modo tale da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi. Nella fase costruttiva di sbancamento del terreno devono essere garantiti condizioni di sicurezza del terrapieno attraverso il rispetto di idonee pendenze della scarpata od il costante puntellamento della medesima;
- devono essere muniti di retrostante drenaggio e nella parte che si affaccia su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- non devono essere più alti del terreno da sostenere;
- oltre la loro faccia vista non possono essere posti corpi aggettanti;
- i muri di sostegno a monte del corpo stradale dovranno avere di norma andamento parallelo all'asse stradale e non sporgere in alcun punto oltre il piede della scarpata da sostenere;
- i muri di sostegno, realizzati all'interno di centri abitati, esposti alla pubblica vista, devono essere realizzati in conformità alle disposizioni emanate dai P.R.G. e dai Regolamenti Edilizi accertati da apposita documentazione;
- la Provincia può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche tecniche progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberature o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Per i muri di cinta, siepi vive e recinzioni


- per muri di cinta si intendono muri di altezza non superiore a m 3 da terra, non destinati a sostegno di terreno;
- per questi la distanza dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, di norma non può essere inferiore a m 3;
- per recinzione si intende un divisorio effettuato con siepi morte in legno, siepi vive, reti metalliche o con cancellata sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30;
- per recinzioni che non superano l'altezza di m 1, deve essere osservata una distanza di almeno m 1 misurata dal confine stradale, così come definito dall' art. 3 comma 10, del codice della strada;

- per recinzioni di maggiore altezza le distanze minime prescritte sono di m 3 misurate dal confine stradale;
- nei tratti in curva, le distanze dal confine stradale per muri di cinta e recinzioni devono essere determinate analogamente a quanto indicato al secondo capoverso del punto sottostante “Fabbricati”;
- in corrispondenza di intersezioni a raso e alle fasce di rispetto dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato all'ultimo capoverso punto sottostante “Fabbricati”;


Per i fabbricati:

- la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti fuori dai centri abitati non può essere inferiore a m 30 misurata dal confine stradale per le strade classificate di tipo “C”, e a m 20 per la strade classificate di tipo “F”;
- la distanza dal confine stradale da rispettare nel caso di costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti posti fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a. m 10 per le strade di tipo C;
 - b. non sono previste distanze minime dal confine per le strade di tipo F. (ferme restando le valutazioni e le verifiche i competenza che dovranno essere effettuate dalla Provincia)
- le costruzioni prospicienti le strade di competenza provinciale o le aree di proprietà della Provincia, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza devono essere mantenute efficienti per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro e all'igiene;
- la fascia di rispetto nelle curve, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti in rettilineo;
 - b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250 la fascia di rispetto è delimitata, verso la proprietà latistante, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata a m 20 (o dalla distanza prevista dal P.r.g.c. fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili in edificabili dallo strumento urbanistico generale) dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;
 - c) in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dovrà essere il doppio della distanza valida per i tratti di strada in rettilineo, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente punti esterni. A tal proposito si vedano i sottostanti schemi:

**FASCIA DI RISPETTO ALL'INTERNO DI UNA CURVA
DI RAGGIO INFERIORE A 250 m**



AREA DI VISIBILITA' IN UN'INTERSEZIONE



Strada tipo "C" = strada extraurbana secondaria (fascia di rispetto 30 m)
 Strada tipo "F" = strada locale urbana o extraurbana (fascia di rispetto 20 m)

Per le piantagioni

- la messa a dimora di piante, nella fascia di rispetto stradale , quando consentita, dovrà essere rispondente alle norme di cui all'art. 16 del D.lgs n. 285/'92 e all' art. 26, comma 3, del DPR n. 495/'92; la distanza dal confine stradale da rispettare per la messa a dimora di alberature perenni, lateralmente alle strade fuori dal centro abitato non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6; a tal proposito si veda la sottostante tabella riepilogativa:

SPECIE	DISTANZA MINIMA MISURATA IN METRI DAL CONFINE PROV.LE
Noce	8,00
Platano	16,00
Tiglio	16,00

Quercia	16,00
Farnia	16,00
Ciliegio	16,00
Rovere	16,00
Pioppo e Cipressino	16,00
Salice	16,00
Colture erbacee stagionali (grano, mais, orzo,) Specie arboree potate ad altezza non superiore a mt.1,00 (vite, fruttiferi e siepi)	Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall'ufficio competente)

- Nelle curve devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - a. nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti di strada in rettilineo;
 - b. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250, la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza di m. 6 dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;
 - c. in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato all'ultimo capoverso del punto "Fabbricati";
- e' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade provinciali, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica e la visibilità della carreggiata;
- la Provincia può disporre mediante apposito atto la potatura oppure il taglio (ferma restando la competenza di altri organi previsti dalla normativa di settore) di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;
- qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità di eventuali danni arrecati; nel caso in cui allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la Provincia debba intervenire, le spese dell'intervento saranno addebitate al proprietario, unitamente alla contestazione della sanzione, in ottemperanza a quanto dettato dall' art. 29 del D.lgs n. 285/92;
- le richieste motivate di potature e/o di abbattimento di piante, siepi, ecc. presentate dalla Provincia dovranno essere sottoposte dai proprietari al parere vincolante degli uffici preposti, anche della stessa Provincia, in applicazione alla normativa di settore per acquisire le autorizzazioni necessarie. Le spese di potatura e/o abbattimento sono a carico del richiedente.

Per le linee aeree (percorse longitudinali ed attraversamenti)

- l'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive dovranno essere conformi a quanto prescritto nel DPR n. 1062/68 e all'art. 66 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada;
- gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata alle distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di

impianto;

- i sostegni di linee elettriche dovranno essere collocati nel rispetto delle norme di cui al DM n. 28/88;
- l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;
- negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (altezza minima complessiva m 6);
- i progetti degli attraversamenti in struttura sopraelevata sono sottoposti all'approvazione della Provincia prima del rilascio dell'atto;
- le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di rispetto stradale ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; si può derogare a tale norma quando situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale nella fascia di rispetto stradale, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della carreggiata;
- le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.
- la Provincia ha sempre la facoltà di richiedere la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e cavi situati su sedi di proprietà o in futuro acquistate, espropriate o acquisite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni.

Per le condutture sotterranee (percorrenze longitudinali ed attraversamenti)

- le condutture in percorrenza devono essere poste, salvo casi particolari da concordarsi di volta in volta, al di fuori della pertinenza stradale; devono essere predisposti, dove necessario ed alle distanze richieste, punti di presa per l'allacciamento alle utenze;
- è vietata la posa di condutture al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove sia riscontrata la materiale impossibilità tecnica di utilizzare in primo luogo i terreni ubicati in fascia di rispetto stradale, nelle cunette o in banchina (es.: tratti di strade fiancheggiate da case, ecc);
- la profondità dei tubi, misurata dal piano viabile, non deve essere inferiore a m 1 misurati dalla sommità del tubo più esterno;
- gli eventuali pozzetti di manovra dove possibile devono essere collocati fuori dalla sede stradale;
- lo scavo per la posa della condotta parallelamente alla strada deve essere eseguito in varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a m 100 e comunque di lunghezza tale da garantire la chiusura del tratto stradale interessato dai lavori;
- tutti cantieri presenti lungo le strade devono essere segnalati in conformità agli schemi segnaletici temporanei di cui al Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. 10 Luglio 2002.
- la posa in opera del semaforo deve essere preventivamente ed obbligatoriamente autorizzato dagli uffici preposti della Provincia i quali fissano sia le modalità di posa che i tempi necessari a garantire la corretta fluidità della circolazione stradale;
- alla domanda di rilascio di autorizzazione , dovrà essere allegato il nominativo del Direttore dei lavori della ditta esecutrice nonché il recapito h. 24 del medesimo;
- l' impianto semaforico deve essere sempre soggetto a controllo anche nelle ore notturne, nelle

ore di pausa e nei giorni festivi;

- di norma, sui tratti stradali soggetti a particolare intensità di traffico veicolare, si consiglia l'utilizzo dei movieri, posizionati a vista;

– lo scavo ed il ripristino in sede stradale sotto il piano viabile deve essere effettuato come da normativa C.N.R. nel rispetto delle seguenti disposizioni tecniche:

a) il taglio dell'asfalto deve essere eseguito con disco diamantato per la profondità necessaria a rimuovere lo strato bitumato; in alternativa viene consentita la fresatura con appositi macchinari che consentono il taglio netto. quando tecnicamente possibile viene richiesto l'utilizzo di tecniche che non comportano di eseguire lo scavo a cielo aperto (microtunnelling, no-dig, spingitubo, pressotrivella ecc);

b) tutto il materiale di scavo deve essere immediatamente allontanato dalla sede stradale al fine di lasciarla completamente sgombra (e non potranno essere riutilizzate per il riempimento dello scavo), fermo restando che la medesima non potrà essere occupata per alcun titolo o causa;

c) il piano di posa deve essere realizzato con sabbia non contenente elementi lapidei di spessore minimo di cm 20 (salvo diverse disposizioni tecniche); la posa in opera di interferenze (con cavi, condotte ecc) dovrà essere segnalata con fasce e/o guida segnaletica di materiale adeguato;

– il successivo ripristino del piano viabile dovrà essere effettuato come segue:

- 40 cm di materiale stabilizzato, da effettuarsi stendendo il materiale in successivi strati di spessore tale da assicurare, con impiego di apparecchiature scelte in relazione al materiale stesso un adeguato costipamento che eviti qualunque successivo cedimento;

- strato di ripartizione dei carichi stradali, dello spessore minimo di cm 30 da realizzare in misto cementato, come da normativa C.N.R. in vigore;

- pavimentazione in "binder" di spessore identico agli strati di pavimentazione esistente e comunque di spessore minimo pari a cm 10, adeguatamente compresso;

- tappetino in conglomerato bituminoso fine dello spessore minimo di cm 3 per la larghezza di tutta la carreggiata e per la lunghezza riportata nell'atto autorizzativo, ad eseguire opera di scarifica del preesistente manto stradale in maniera tale da non creare scalini sul piano viabile;

- rifacimento della segnaletica orizzontale;

a. le strade a macadam sono ripristinate con materiale stabilizzato macinato di cava di idonea granulometria (misto da manutenzione);

b. le strade bituminose sono provvisoriamente ripristinate, anche a più riprese e a giudizio insindacabile di questa Provincia, a garanzia della circolazione stradale, in attesa di avvenuto assestamento e successivo ripristino finale eseguito a perfetta regola d'arte.

c. nel caso di tagli trasversali alla strada la posa del tappetino deve essere estesa all'intera carreggiata stradale, per una estensione minima di m3.00 per parte di sede carreggiabile, a cavallo dello scavo preceduta da fresatura di abbassamento al fine di garantire la complanarità fra ripristino e pavimentazione esistente (salvo diverse prescrizioni riportate nell'atto);

d. nel caso di tagli longitudinali rispetto alla strada la posa del tappetino deve riguardare una larghezza minima della corsia (oppure di entrambe), preceduta da fresatura di abbassamento della precedente pavimentazione in modo da garantire la complanarità fra ripristino e pavimentazione preesistente. In alternativa, a giudizio insindacabile di questa Provincia può essere consentita la posa del tappetino esteso all'intera sede carreggiabile con raccordi a zero sulla linea di passaggio della pavimentazione esistente;

e. le opere di attraversamenti sotterranei trasversali e longitudinali possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo eseguito dal competente ufficio;

f. lo svincolo della eventuale cauzione può avvenire solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e solo dopo la verifica positiva della qualità del ripristino.

- nel caso di tagli in banchina nel ripristino, si deve utilizzare la massima cura al fine di non ostacolare o variare la pendenza necessaria a garantire lo scolo laterale delle acque dalle strade o dalle fossette; il piano superiore della banchina deve essere ripristinato con materiale arido compattato per strati o materiale di cava di adeguata granulometria breccia di cava macinata;
- gli attraversamenti della strada devono essere fatti di preferenza perpendicolarmente al suo asse, situando la condotta o i cavi dentro un tubo guaina autoportante che permetta, in caso di guasti, le ispezioni e/o lo sfilamento della condotta o dei cavi senza nuovamente manomettere la strada;
- sono sottoposti alle stesse disposizioni dei commi precedenti i tagli operati in sede carreggiabile per riparazioni o modifiche; nel caso in cui le caratteristiche delle condotte esistenti determini frequenza o densità di guasti e conseguenti rotture per ripristini può essere ordinata la rimozione per incompatibilità con le strutture viarie da salvaguardare.

Scarico acque nei fossi e/o cunette stradali

- ai sensi dell' art.15 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 285/92 su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- con apposita autorizzazione, rilasciata limitatamente alle competenze del D.L.vo 285/92 possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da distributori carburanti, insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi previa verifica della stima della portata idrica e sistemi di depurazione scelti.
- ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda corredata dalla documentazione riportata all' art. 7 del presente regolamento
- sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall'Ente competente ai sensi di legge.
- i soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi e/o cunette stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso e/o cunetta stradale interessato dal punto scarico , fino all' opera d' arte esistente oppure fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
- qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente , in caso di inottemperanza a quanto richiesto , potrà essere revocata l'autorizzazione allo scarico, con contestuale applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 15 del C. d. S.
- nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l'interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all'immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal competente ufficio della provincia ..
- allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
- in relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale potranno essere prescritti i lavori necessari per non alterare la sezione di scolo della cunetta mediante allargamenti, rivestimenti in c.l.s. , briglie, e quant'altro ritenuto necessario.
- la Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso e/o la cunetta stradale presenti caratteristiche idrauliche insufficienti alla captazione e smaltimento delle portate.

Per le diramazioni e gli accessi

- si definisce accesso in senso generale l'immissione da una strada o da un fondo o da un'area laterale privata su di una strada ad uso pubblico; rientrano nell'ambito del codice della strada gli accessi che consentono il passaggio di veicoli; questi accessi possono essere a raso o a livelli sfalsati o misti come le intersezioni dello stesso tipo; l'accesso realizzato nelle strade urbane viene più propriamente chiamato passo carrabile;
- nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a m 300 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia; la Provincia può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di m 100 per le strade di tipo "F" ed in relazione alla situazione morfologica, allorché risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti;
- sulle strade classificate di tipo "F" la distanza minima da rispettare tra accesso ed intersezione non può essere inferiore a m 30 misurata come previsto al precedente punto;
- le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada; gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;
- la Provincia può negare il rilascio dell'atto o prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada; la Provincia può altresì negare l'autorizzazione di accessi in zone ortograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza;
- gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a m 50 (da valutare caso per caso) a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano;
- al concessionario spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso a servizio della proprietà;
- è consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto;
- la costruzione dei passi carrabili nelle strade urbane e' subordinata al rilascio del nulla osta della Provincia e al rilascio della autorizzazione del comune competente nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente; la costruzione del passo carrabile in tratto urbano preventivamente autorizzato potrà essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - distanza di almeno m 12,00 dalle intersezioni e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- gli accessi ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione;
- gli eventuali manufatti (pilastri, cancello,...) a protezione della proprietà laterale dovranno essere arretrati allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d'ingresso; nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi o passi carrai, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli stessi;
- le eventuali imposte di chiusura degli accessi dovranno essere apribili solo verso l'interno e devono essere situate su proprietà privata e ad una distanza di norma non inferiore a m 6 dalla carreggiata:
- gli accessi e passi carrai dovranno essere sistemati non solo in modo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche ad impedire che altre acque vengano riversate sulla strada stessa;
- la soletta di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, deve avere una pendenza verso l'interno dell'accesso (lato proprietà) minima del 2%;
- gli accessi e passi carrai in tratto urbano dovranno essere individuati con apposito segnale (titolo II figura II .78 art. 120 - del DPR n. 495/'92);
- negli accessi in salita, le acque provenienti dall'accesso stesso devono essere raccolte e scaricate in appositi corpi recettori laterali mediante una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, posta a distanza dal limite della carreggiata stradale.

ART. 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai fini del presente Regolamento la classificazione degli impianti di distribuzione carburanti e' la seguente:
 - a) STAZIONE DI RIFORNIMENTO SENZA EROGAZIONE DI GASOLIO: e' un impianto composto di erogatori di carburanti liquidi o gassosi escluso il gasolio o con erogazione di gasolio ma con preclusione all'accesso di veicoli di massa maggiore a t 3.5;
 - b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO CON EROGAZIONE DI GASOLIO: e' un impianto comprendente distributori di gasolio con o senza erogatori di altri carburanti.
2. In particolare:

Distributori senza erogazione di gasolio

- fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. le stazioni di rifornimento senza gasolio dovranno avere:
 - a) un fronte di almeno m 40 dei quali m 20 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di m 10 ciascuno; un'aiuola spartitraffico della larghezza minima di m 0,80;
 - b) le colonnine di erogazione a non meno di m 7 dal bordo esterno (verso la proprietà privata) della aiuola spartitraffico;
- qualora tali stazioni siano sprovviste di impianto di lavaggio, dovranno essere osservate le disposizioni del 1 comma dell'articolo successivo.

Distributori con erogazione di gasolio





- Fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. le stazioni di rifornimento con gasolio dovranno avere un fronte di almeno m 60 dei quali m 30 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di m 15 ciascuno.
- Per quanto non previsto valgono le disposizioni degli articoli precedenti.

NORME VIGENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI PREVISTI DAI P.R.G.

- all'interno del perimetro dei centri abitati valgono le vigenti disposizioni in materia e quelle adottate dai regolamenti comunali;
 - l'autorizzazione relativa all'apertura di accesso a servizio di impianto distribuzione carburanti e depositi G.P.L. lungo le strade di competenza della Provincia verrà concessa a norma delle disposizioni previste dal D.lgs n. 285/92 e dal DPR n. 495/92;
 - per l'ubicazione degli impianti, aperture di accessi e posizionamento di manufatti verranno prese in esame le disposizioni previste dal DPCM 19.01.82 e smi;
 - per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada ricadente in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m 93 e di m 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo;
 - prescrizioni tecniche particolari in merito all'apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti, potranno essere impartite dalla Provincia tenendo conto dell' orografia dei luoghi, delle caratteristiche tecniche strutturali della strada, degli spazi di avvistamento, dell'intensità del traffico veicolare insistente sul tratto stradale interessato dall'apertura dell'impianto unitamente a quant' altro possa costituire valido supporto per l'adozione delle necessarie prescrizioni da impartire nel rilascio del relativo atto;
3. a tal proposito si allegano gli schemi dei distributori di carburanti e gli schemi per la posa in opera di serbatoi GPL:


SCHEMI DISTRIBUTORI CARBURANTI (secondo le vigenti normative nazionali e regionali, fatte salve modifiche ed integrazioni)

DITRIBUTORE IN CENTRO ABITATO




DISTANZA MINIMA FRA GLI IMPIANTI FUORI DELLE TRAVERSE INTERNE


UBICAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI





IMPIANTI IN CURVA



IMPIANTI SU STRADA CON PENDENZA $\geq 5\%$



DISTANZE MINIME DA CURVE, BIVI, DOSSI, INCROCI, AL DI FUORI DELLE TRAVERSE INTERNE




- | | |
|-------------------|----------------------------|
| ① CHIOSCO | ⑧ ARIA, ACQUA |
| ② MISCELA | ⑨ SUPERCARBURANTE |
| ③ OLIO (LT.120) | ⑩ GASOLIO |
| ④ BENZINA (MC.10) | ⑪ ARIA, ACQUA |
| ⑤ SUPER (MC.10) | ⑫ PALO ILLUMINAZIONE |
| ⑥ GASOLIO (MC.10) | ⑬ PALO SEGNALATORE |
| ⑦ BENZINA | ⑭ COLONNINA SPARTITRAFFICO |


③7

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA MINIMA PER SERBATOI G.P.L. O SIMILI FUORI TERRA DI CAPACITÀ MAGGIORE A 3 m³ E MINORE A 5 m³

N.B. CON SERBATOIO INTERRATO O CON MURI DI SCHERMO LE DISTANZE INTERNE SI RIDUCONO DELLA METÀ'




DISTANZE SERBATOI FUORI TERRA
(salvo s.m.i. della normativa di settore)




SERBATOI FUORI TERRA

fabbricato civile abitazione



INDICATORE DI LIVELLO A TRASMISSIONE MAGNETICA



CAPO V

AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTI ECCEZIONALI E PER TRANSITI CON VEICOLI ECCEZIONALI

ART. 26 – OGGETTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il presente Capo disciplina la materia dei trasporti eccezionali e del transito con veicoli eccezionali, in applicazione alle disposizioni del D.lgs n. 285/92 e del DPR n. 495/92.
2. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali o per la circolazione di veicoli eccezionali dovrà presentare apposita domanda sul modulo di riferimento con le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento, almeno 10 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto, se trattasi di trasporto con solo eccedenza di sagoma, e 15 giorni se il complesso eccede sia in sagoma che in massa nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 285/92.
3. L'atto verrà rilasciato nelle forme previste al Capo II del presente Regolamento.
4. L'autorizzazione per il trasporto eccezionale di cose indivisibili eccedenti i limiti di massa e sagoma di cui gli artt. 61 e 62 del C.d.S., sarà rilasciata solamente nei casi in cui sia evidente l'impossibilità tecnica di suddividere il carico.
5. L'autorizzazione per il trasporto di cose indivisibili è del tipo singolo, multiplo o periodico, le cui caratteristiche e validità sono stabilite dall'art. 10 del D.lgs n. 285/92 e dagli artt. 13 e 17 del D.P.R. 495/92.
6. Il rilascio dell'atto è inoltre subordinato al pagamento delle spese di istruttoria, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento della presentazione della domanda.
7. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ed in base alle modifiche apportate all'art. 10 del D.L.vo 285/92 dalle disposizioni del DPR 31 del 12/02/2013, relativamente alla durata temporale delle autorizzazioni, le spese di istruttoria sono le seguenti:

Tipo autorizzazione	Importo oneri di istruttoria
Autorizzazione singola	€ 60.00
Autorizzazione multipla	€ 90.00
Autorizzazione periodica	€ 120.00
Autorizzazione Macchina agricola	€ 20.00
Rinnovo o proroga autorizzazione	50% oneri autorizzazione
Variazione e/o rettifica autorizzazione	€ 20.00

ART. 27 - PREGIUDIZIO AL TRAFFICO

1. L'autorizzazione non verrà rilasciata quando il trasporto eccezionale ovvero la circolazione del veicolo eccezionale risulti di grave pregiudizio al traffico.

ART. 28 - FRANCO SUPERIORE

1. Il transito dei trasporti eccezionali o dei veicoli eccezionali eccedenti la sagoma in altezza, possono essere ammessi solo se esiste un franco di almeno cm. 20 rispetto alle quote di intradosso del sottopassaggio e di cm. 40 di franco per linee elettriche.

ART. 29 - ACCORDI CON POLIZIA STRADALE DI STATO

1. Il responsabile della scorta tecnica dovrà prendere i necessari accordi con la Polizia Stradale di Stato qualora il transito del veicolo eccezionale o trasporto eccezionale imponga la chiusura totale della strada con approntamento di percorsi alternativi.

ART. 30 - INDENNIZZO USURA

1. Per i trasporti e transiti con veicoli eccezionali, eccedenti in massa i limiti consentiti e previsti dall'art. 62 del D.lgs n. 285/92, è stabilito il pagamento di un indennizzo per l'eccezionale usura della strada di cui all'art. 18 del DPR n. 495/92 da versare sul conto corrente indicato nel relativo Modulo; copia dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di riferimento.
2. Tale indennizzo viene calcolato con le modalità e gli importi di cui alle tabelle I1, I2, I3 allegati al Titolo I° del DPR n. 495/92; gli importi sono automaticamente aumentati, per ciascun anno solare, alla variazione degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale).

ART. 31 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO CON MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

1. Per macchina agricola eccezionale si intende quella che, per dimensioni e/o massa, superi i limiti stabiliti dagli artt. 61 e 104 comma 2 del D.lgs n. 285/92.
2. Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs n. 285/92 le macchine agricole semoventi e quelle trainate che circolano su strada devono rispettare la sagoma limite stabilita dall'art. 61 del sopra citato D.lgs.
3. Sulla macchina agricola eccezionale che supera i limiti di massa indicati dal soprarichiamato art. 104 grava il pagamento dell'indennizzo con le modalità stabilite dall'art. 268 comma 6 del DPR n. 495/92.
4. Durante la circolazione su strada di macchina agricola eccezionale è prescritto l'obbligo di scorta ai sensi dell'art. 268 del DPR n. 495/92, qualora la larghezza della stessa superi la misura di m 3.20 o laddove il veicolo eccezionale superi la larghezza della corsia di marcia decurtata del franco di cm 20.
5. L'utente, titolare dell'autorizzazione, nell'esecuzione del transito, deve rispettare le disposizioni previste dall'art. 104 del D.lgs n. 285/92.
6. L'autorizzazione, la cui durata è stabilita in due anni, deve essere conservata in buono stato ed esibita agli organi preposti alla vigilanza stradale, previa loro richiesta.
7. L'autorizzazione rilasciata per la circolazione della macchina agricola eccezionale con targa di prova è subordinata alla validità dell'autorizzazione della targa stessa rilasciata dalla M.C.T.C. competente per territorio ed abbinata alla tipologia della macchina agricola (trattrice, mietitrebbia, macchina operatrice ecc).

ART. 32 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DI MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI

1. Alla luce di quanto disposto dagli artt. 58 e 114 del D.lgs n. 285/92, le macchine operatrici, per circolare su strada, devono rispettare le norme stabilite dagli artt. 61 e 104 del D.lgs n. 285/92.
2. Qualora la macchina operatrice superi per dimensioni o masse previste al comma 1 del presente articolo, può circolare solo con l'autorizzazione della Provincia.

3. In virtù di quanto stabilito dall'art. 306 del DPR n. 495/92, l'utente che intende circolare su strada con macchina operatrice eccezionale, si deve attenere alle disposizioni contenute nell'art. 268 DPR n. 495/92
4. Il trasporto effettuato con macchina operatrice trainata da trattore stradale o motrice è considerato trasporto eccezionale di cui art. 10 del D.lgs n. 285/92.
5. La scorta è prescritta nel caso in cui la macchina operatrice semovente, con il suo carico, superi le dimensioni previste dall'art. 61 del D.lgs n. 285/92 solo in larghezza, fino ad un massimo di m 4.00. Qualora la larghezza sia maggiore di m 4.00 viene prescritta la "Scorta Tecnica".
6. Per ragioni di sicurezza i trasporti effettuati con macchine operatrici destinati alla movimentazione di imbarcazioni dall'area portuale al cantiere della Ditta e viceversa, anche se interrotte da aree pubbliche, come disposto dall'art. 213 del DPR n. 495/92, sono ammessi solo per brevi tratti non superiori a Km 10.

ART. 33 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO DEI MEZZI D'OPERA

1. I veicoli classificati mezzi d'opera come indicato dall'art. 54 comma 1 lettera "n" del D.lgs n. 285/92 eccedenti i limiti di massa previsti dall'art. 62 del citato D.lgs, non necessitano di autorizzazione alla circolazione a condizione che rispettino le disposizioni di cui all'art. 10 comma 7 del D.lgs n. 285/92.
2. Per la circolazione dei veicoli classificati mezzi d'opera, deve essere corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dall'art. 34 del D.lgs n. 285/92 tramite versamento dell'importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata come specificato nel modulo di riferimento.
3. Per la circolazione dei veicoli classificati mezzi d'opera, deve essere corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dall'art. 34 del D.lgs n. 285/92 tramite versamento dell'importo, pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata, con le modalità di cui all'art. 27.
4. In virtù di quanto stabilito dalla Circolare Ministero LL.PP. n. 2131 del 31.12.1992, tutte le autorizzazioni per il transito di mezzi d'opera rilasciate antecedentemente la data del 30.09.1992 ed anche le nuove, hanno validità sino al "decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili con i mezzi d'opera previsti dall'art. 226 del D.lgs n. 285/92.

CAPO VI

PUBBLICITÀ

**STRADALE - SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA E DI TERRITORIO E DI
INDICAZIONE SERVIZI UTILI**

ART. 34 – OGGETTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il presente Capo disciplina la materia della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di competenza della Provincia di Grosseto, in applicazione alle disposizioni del D.lgs n. 285/92, del DPR n. 495/92 e degli articoli 49,153,162 e 168 del D.Lgs n. 41/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione per l'apposizione della pubblicità lungo ed in vista delle strade di competenza provinciale e per le altre forme di pubblicità previste nel presente Capo, dovrà presentare apposita domanda sul modulo di riferimento con le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento.
3. L'atto verrà rilasciato nelle forme previste al Capo II del presente Regolamento.

ART. 35 – PUBBLICITÀ LUNGO, IN PROSSIMITÀ E IN VISTA DELLA STRADA

1. Lungo le strade provinciali di competenza o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari, visibili dai veicoli transitanti sulle strade stesse, che per forma, dimensioni, colori, disegno ed ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale o recare disturbo visivo agli utenti della strada, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
2. La pubblicità si considera:
 - a) lungo la strada, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 10 del D.lgs n. 285/92;
 - b) in prossimità della strada, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 7 del D.lgs n. 285/92, non superiore a 10 m;
 - c) in vista della strada, quando è collocata entro una distanza dal confine stradale pari a tre volte la fascia di rispetto stradale di cui all'art. 26 comma 2 del DPR n. 495/92 e comunque non minore di 10m.
3. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.
4. E' in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore del confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa generare confusione con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada o distarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione
5. Ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 495/92, gli impianti o i mezzi pubblicitari devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del suddetto DPR e, a fine di garantire un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace ed a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale, la Provincia si riserva di stabilire ulteriori prescrizioni in relazione ad un'intera area o a singoli itinerari delle strade di propria competenza.

ART. 36 – CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. In merito alle caratteristiche ed alla definizione dei singoli mezzi pubblicitari nonchè alle loro dimensioni e caratteristiche, si rinvia all' art. 23 del D.lgs n. 285/92 ed agli artt. 47/50 del DPR n. 495/92.

ART. 37 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, né tale da provocare, comunque, abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare da non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte della Provincia.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nei tratti urbani per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 38 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. Lungo e in prossimità delle strade, fuori dei centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui all' art. 51 del DPR n. 495/92.
3. Le distanze stabilite dal suddetto articolo si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del D.P.R. 495/92. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento
4. Le norme di cui al comma 13 del suddetto art. 51 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.
5. Le distanze di cui al sopra richiamato comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.

ART. 39 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA DENTRO I CENTRI ABITATI

1. Per i tratti di strade di competenza provinciale correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, le competenze per il rilascio dei relativi atti spettano al comune competente, previo rilascio di preventivo nulla-osta da parte della Provincia.

ART. 40 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI E RIMORCHI

1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade provinciali di competenza, non è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Grosseto.
2. I mezzi adibiti esclusivamente a scopo pubblicitario non possono stazionare su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze.
3. Il posizionamento di detti mezzi su aree pubbliche e private, fuori dal centro abitato dovrà essere autorizzato con le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 41 – PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica fuori dei centri abitati lungo le strade di competenza provinciale è consentita, previa autorizzazione della Provincia, fatte salve le diverse disposizioni in materia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle apposite normative di settore vigenti.
2. E' esclusa dalla previsione del presente articolo la pubblicità elettorale, per la quale si applicano le normative di riferimento in materia.

ART. 42 – INSTALLAZIONE CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI RELATIVI ALLE "STRADE DEL VINO"

1. Ai sensi della legge n. 268/99 avente ad oggetto "Disciplina delle strade del Vino", i cartelli o le preinsegne relativi a dette strade, sono individuati come segnali di indicazione turistica e di territorio. L'installazione di tali mezzi pubblicitari, richiesta dai Comitati Promotori delle Strade del Vino, come definiti dalla legge R.T. n. 69/96, dovrà avvenire nel rispetto della suddetta normativa regionale.
2. L'istruttoria per la presentazione delle domande segue la procedura già descritta nel presente regolamento; il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla localizzazione degli spazi di installazione, tenendo conto delle norme del D.lgs n. 285/92, in posizioni tali da non recare disturbo o molestia di alcun genere al pubblico transito. Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e devono essere rinnovate ogni 3 anni.

ART. 43 – UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne luminose e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 18% delle aree stesse, se trattasi di strade di tipo C e F purchè questi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le eventuali corsie di accelerazione e decelerazione qualora esistenti, o in corrispondenza degli accessi.
2. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quegli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
3. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 44 – COLLOCAZIONE DI CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SUGLI EDIFICI E NELLE AREE TUTELE COME BENI CULTURALI O NELL'AMBITO E IN PROSSIMITA' DI BENI PAESAGGISTICI

1. Ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs n. 42/2004, la collocazione di insegna di esercizio nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23 comma 3 del D.lgs n. 285/92 è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4 anche al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
2. Nel caso di installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in zone vincolate, la collocazione è subordinata oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del D.lgs n. 285/92 anche al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
3. L'autorizzazione di cui al sopra richiamato comma, viene concessa previo ottenimento da parte del soggetto interessato delle autorizzazioni necessarie.

ART. 45 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Fuori dai centri abitati, le insegne di esercizio poste su pali o comunque su manufatti appositamente realizzati, dovranno essere installate ad una distanza tale dalla sede stradale da non invadere la piattaforma stradale (così come definita dal D.M. n. 5 del 05.11.2001, cap. 3.3) in caso di ribaltamento della struttura.
2. Lungo, in prossimità o in vista di strade extraurbane principali le insegne di esercizio possono essere autorizzate solo se collocate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati contenute all'interno del prospetto degli stessi;
 - b) perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati contenute all'interno del prospetto degli stessi, a 20 m dalla carreggiata.

Art. 46 – CRITERI PER IL CALCOLO DELLE DISTANZE

1. Ai sensi dell'art. 51 del DPR n. 495/92 le distanze si applicano al senso delle singole direttrici di marcia.
2. Per direttrice di marcia s'intende l'intera carreggiata della strada comprendente tutto ciò che entra nel cono visivo del conducente. Ai fini dell'applicazione del canone, il mezzo pubblicitario bifacciale viene considerato come un doppio impianto pubblicitario.
3. Per i mezzi pubblicitari posti in posizione obliqua al senso di marcia, si applicano le stesse distanze previste per quelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

ART. 47 – DEROGHE

1. Le deroghe alle distanze minime e ai divieti previsti dall'art. 51 commi 2 e 4 del DPR n. 495/92 sono applicabili qualora le insegne di esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia di veicoli, a condizioni che le stesse siano anche poste in alternativa:
 - a) in aderenza a fabbricati contenute all'interno del prospetto degli stessi;
 - b) ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m .
2. L'art. 51, comma 6, del DPR n. 495/92 (deroga alle distanze minime indicate all'art. 51 commi 2 e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia di veicoli in aderenza ai fabbricati contenuti all'interno del prospetto degli stessi.

Art. 48 – PUBBLICITA' E CARTELLI INFORMATIVI SULLE ROTATORIE

1. È vietata la pubblicità sulle rotatorie.
2. Nell'ambito delle sponsorizzazioni, è prevista la possibilità per i soggetti privati e le associazioni senza fine di lucro di apporre cartelli informativi senza alcun onere, con le modalità di cui al "Disciplinare per la realizzazione e manutenzione delle Aree a verde nelle sedi stradali di cui al D.lgs n. 285/'92", approvato con deliberazione della G.P. n. 72 del 10.04.2007 e il "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione" approvato con deliberazione del C.P. n. 43 del 08.11.2011.

ART. 49 – OMOLOGAZIONE DELLA SEGNALETICA

1. La fabbricazione dei segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.lgs n. 285/'92, nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli artt. 78 comma 2 lett. f) e comma 3 lett. c), 82, 125 e 128 del DPR n. 495/'92.

ART. 50 – UTILIZZO DI SIMBOLI E SCRITTE

1. I segnali turistici, di territorio e di servizio utile, ad eccezione dei segnali di tipo industriale artigianale e commerciale, possono contenere solo simboli previsti dal DPR n. 495/'92, così come rappresentati dalle figure da II.100 a II.231 dello stesso.
2. L'utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Le iscrizioni contenute nei segnali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici rappresentati dalle tabelle da II.22a a II.22n del DPR n. 495/'92.

ART. 51 - SEGNALETICA STRADALE TURISTICA E DI TERRITORIO DI TIPO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE

1. La sagoma dei segnali dovrà essere come da tabella II 13/a del DPR n. 495/'92 - formato normale, per le installazioni nei centri abitati e come da tabella II 14/a del DPR n. 495/'92 - formato normale, per le installazioni fuori dai centri abitati.
2. Il simbolo relativo a queste indicazioni, è rappresentato dalla figura II 192 art. 125 del DPR n. 495/'92.
3. I colori da utilizzarsi, dovranno essere come da figura II 297 art. 134 del DPR n. 495/'92.
4. I segnali con le indicazioni di cui sopra, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati, devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
5. Detti segnali possono essere autorizzati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, anche su pannello unitario non contenente più di n. 6 iscrizioni delle singole aziende, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità per gli utenti della strada,

soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata.

7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario", ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
8. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
9. È ammesso un numero massimo di due segnali per strada recanti indicazioni inerenti la medesima attività.

ART. 52 – SEGNALETICA STRADALE CHE FORNISCE INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 DPR n. 495/92, indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
3. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte della Provincia di Grosseto, la quale valuterà l'effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell'utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
4. E' ammesso un numero massimo di due segnali per strada provinciale recanti indicazioni inerenti la medesima attività, ad una distanza non superiore a 10 km dall'attività stessa.

ART. 53 – SEGNALETICA NON CONFORME

1. L'installazione della segnaletica prevista dagli articoli 134 e 136 del DPR n. 495/92 in difformità da quanto previsto dalle norme sopra citate, comporterà la classificazione degli stessi come mezzi pubblicitari assoggettandoli alla relativa disciplina anche ai fini del loro sanzionamento e della loro rimozione.

ART. 54 – VARIAZIONE BOZZETTO

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda, decorsi almeno tre mesi, variare il messaggio riportato su un mezzo pubblicitario, deve inoltrare apposita domanda allegando nr. 2 copie del bozzetto riguardante il nuovo messaggio alla Provincia, la quale potrà rilasciare un parere in merito entro i successivi quindici giorni dalla data di ricevimento; decorso tale periodo senza alcuna comunicazione, la domanda si intenderà accolta.

Art. 55 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di dare comunicazione alla Provincia di Grosseto del giorno dell'installazione con almeno tre giorni di anticipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori di installazione è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Nella posa dell'impianto, non potrà inoltre essere ostacolato il

libero deflusso delle acque dal piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie, ecc. Non dovrà essere inoltre ostacolato il lavoro di manutenzione delle pertinenze stradali da parte del personale preposto di questa Provincia.

3. L'autorizzazione (o copia della medesima), dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori di installazione al fine di esibirlo, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza della Provincia di Grosseto .
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dall'installazione del manufatto oggetto del provvedimento
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 405, comma 1 del DPR n. 495/'92, al momento del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
 - d) fornire informazioni ed esibire l'autorizzazione o altra documentazione ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal D.lgs n. 285/'92 e dal DPR n. 495/'92, su richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia di Grosseto .
6. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Grosseto ogni variazione di residenza, domicilio, sede, ragione sociale.

ART. 56 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne di esercizio deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1, devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
4. Non sono considerate targhette identificative eventuali adesivi, calcomanie o quant'altro, apposti ad un mezzo pubblicitario che non siano conformi con quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.

ART. 57 - REVOCA - DECADENZA – RINUNCIA

1. L'autorizzazione è sempre revocabile o modificabile da parte della Provincia di Grosseto con provvedimento motivato del Dirigente competente o del funzionario delegato nei seguenti casi :
 - a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
 - b) per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'atto.
2. Sono cause di decadenza del provvedimento:
 - a) la scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;

- b) la mancata richiesta scritta alla Provincia ai fini della voltura o il mancato pagamento degli oneri di voltura;
- c) il mancato pagamento del canone;
3. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può rinunciare allo stesso dandone comunicazione alla Provincia di Grosseto .
 4. Entro dieci giorni dalla revoca, decadenza o rinuncia, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.
 5. Nel caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione della autorizzazione relativa all'istallazione del mezzo pubblicitario, il titolare è tenuto ad informarne la Provincia richiedendo il rilascio di duplicato, con pagamento dei relativi oneri di istruttoria.
 6. La revoca dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario e riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
 7. La restituzione avviene d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'interessato alla Provincia che il mezzo pubblicitario è stato rimosso ed è stata ripristinata la situazione dei luoghi.
 8. E' riconosciuta la facoltà al titolare di rinunciare all'autorizzazione ottenuta, dandone comunicazione scritta, in carta semplice, alla Provincia.
 9. La comunicazione di rinuncia comporta per il titolare l'obbligo di consegnare contestualmente alla Provincia l'autorizzazione ricevuta nonché di rimuovere entro 10 giorni il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine che saranno indicati dalla Provincia con apposita comunicazione.
 10. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo.

ART. 58 - CANONE ANNUO

1. Per le autorizzazioni di cui al presente Capo è richiesto, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo, il versamento di un canone sul conto corrente indicato nel modulo di riferimento, determinato annualmente con specifico atto deliberativo, ai sensi degli artt. 53, comma 7 e 405 del DPR n. 495/1992.
2. La quantificazione delle tariffe del canone annuo per gli impianti pubblicitari su aree demaniali e private è contenuta nelle sottostanti tabelle:

TIPOLOGIA	Extraurbano	Extraurbano su suolo privato	Urbano su pertinenza stradale
Cartello pubblicitario	€ 40,00 al mq annuo (superficie visibile)	€ 30,00 al mq annuo (superficie visibile)	€ 40,00 al mq annuo (superficie visibile)

TIPOLOGIA	Extraurbano	Urbano su pertinenza stradale
Segnale servizi utili 0,60 m x 0,90 m	€ 30,00 ad impianto	€ 30,00 ad impianto
Preinsegna singola o Gruppo compreso "strade del vino con indicazione nome azienda"	€ 30,00 ad impianto	€ 30,00 ad impianto

TABELLA TARIFFE FORFETARIE MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

AUTORIZZAZIONI NULLA OSTA	TARIFFA FORFETARIA
Esposizione temporanea con festoni, scritte, manifesti, addobbi, decori e simili per un periodo di 01 – 30 gg (a forfait)	€ 30.00
Esposizione temporanea con festoni, scritte, manifesti, addobbi, decori e simili per un periodo di 31–90 gg (a forfait)	€ 60.00
Esposizione temporanea con festoni, scritte, manifesti, addobbi, decori e simili per un periodo di 91 -180 gg (a forfait)	€ 90.00
Esposizione temporanea con festoni, scritte, manifesti, addobbi, decori e simili per un periodo di 181 – 360 gg (a forfait)	€ 150.00

ART. 59 - VERSAMENTO CANONE ANNUO

- Qualora l'impianto pubblicitario sia collocato ad una distanza dal confine stradale pari a quella definita dal presente regolamento, è previsto il pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.lgs n. 285/92. Tale canone è applicato proporzionalmente alla superficie visibile del cartello pubblicitario.
- La superficie dei cartelli pubblicitari, da conteggiarsi ai fini dell'applicazione del canone di cui all'articolo precedente viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato all'unità di misura superiore. Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.
- Per le installazioni permanenti il canone è dovuto per l'anno solare; ad eccezione dell'anno di installazione, in cui il canone viene determinato in dodicesimi in funzione della data di autorizzazione. Per le installazioni temporanee, la tariffa è corrisposta forfetariamente indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario, da calcolarsi in relazione ai giorni di esposizione.
- Nel caso di più installazioni sullo stesso impianto pubblicitario, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- Non è previsto il pagamento del canone annuo per il posizionamento delle insegne d'esercizio così come definite dal presente Regolamento; sono invece soggette al pagamento del canone le preinsegne pubblicitarie.
- Nel caso di più installazioni, fino ad un massimo di sei preinsegne, sullo stesso impianto pubblicitario, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- La potestà impositiva della Provincia riguardo al pagamento del canone annuo si esercita anche nei tratti che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, purchè gli impianti vengano installati su pertinenza stradale della strada provinciale.
- Il canone annuo si applica a tutti i mezzi pubblicitari installati all'interno della fascia di rispetto, ad esclusione di quelli che non hanno fine di lucro bensì lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione turistica e del territorio; il canone si applica, inoltre, a tutta la segnaletica stradale pubblicitaria recante la denominazione della ditta, in quanto tale menzione è idonea a svolgere funzione pubblicitaria.
- Sono esenti dal pagamento del canone di concessione annuo e dei diritti di istruttoria gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto i partiti ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile, unitamente alla pubblicità effettuata per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica.

10. La prima annualità del canone di concessione annuo dovrà essere corrisposta al 100% entro e non oltre il 30° giorno dal rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta; eventuali somme in eccesso o in difetto verranno conguagliate nell'anno successivo.
11. Modalità di dettaglio, riferite al pagamento del canone di concessione annuo saranno riportate nel relativo atto.

ART. 60- MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO

1. In caso di mancato o parziale pagamento del canone annuo entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva dello stesso ai sensi di legge. In assenza di pagamento l'autorizzazione s'intenderà decaduta e quindi ricorreranno le condizioni per l'applicazione delle norme contenute dall' art. 62 all'art. 65 del presente Regolamento.

ART. 61 - RIMBORSO

1. Qualora risultino versate somme non dovute il titolare del provvedimento può richiedere alla Provincia, con istanza motivata, il loro rimborso dalla data del pagamento oppure da quella in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla richiesta deve essere allegato l'originale della ricevuta del versamento.

ART. 62 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. La Provincia di Grosseto vigila, tramite il proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Per qualunque inadempienza del soggetto titolare dell'autorizzazione, rilevata da parte del personale della Provincia addetto alla vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 del DPR n. 495/'92.
3. Qualora l'ente preposto al rilascio dell'atto, non coincida con quello proprietario della strada, la vigilanza spetta al personale appartenente all'Amministrazione competente al rilascio delle medesime autorizzazioni.
4. La Provincia si riserva comunque di intervenire in caso di cattiva conservazione e manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari in caso di ostacolo o che possono essere di pericolo ai fini della sicurezza della circolazione.
5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, viene contestata al titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; decorso tale termine la Provincia, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul titolare dell'autorizzazione.
6. Per i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali o beni paesaggistici la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni i quali trasmettono le proprie segnalazioni alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

ART. 63 - SANZIONE PECUNIARIA

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs n. 285/'92, del DPR n. 495/'92 e delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Grosseto, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi stabilite.
2. Ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, si considerano soggetti responsabili:
 - a) il trasgressore, individuabile nell'autore materiale della violazione, cioè colui che ha collocato fisicamente il mezzo pubblicitario;
 - b) l'obbligato in via solidale, individuabile nella ditta fornitrice della pubblicità o, in mancanza di apposita targhetta identificativa, nel soggetto pubblicizzato.

ART. 64 - RIMOZIONE MEZZO PUBBLICITARIO COLLOCATO SU SUOLO PRIVATO

1. Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio, o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del D.lgs n. 285/'92, la Provincia di Grosseto diffida il trasgressore, l'obbligato in solido e il proprietario o possessore del suolo privato nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia di Grosseto provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, dandone comunicazione al trasgressore, all'obbligato in solido e al proprietario o possessore del fondo.
3. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
5. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Grosseto provvederà ad addebitare le spese sostenute al trasgressore, all'obbligato in solido e in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo privato.
6. Chiunque viola le prescrizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 del D.lgs n. 285/'92.

ART. 65 - RIMOZIONE MEZZO PUBBLICITARIO COLLOCATO SU SUOLO PUBBLICO

1. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio, o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel dal DPR n. 495/'92, la Provincia di Grosseto provvede senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia dandone comunicazione al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
3. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
4. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Grosseto trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 66 – NORMA TRANSITORIA PER OCCUPAZIONI ESISTENTI

1. Tutte le occupazioni esistenti lungo le strade di competenza dalla Provincia prive di autorizzazione saranno oggetto di applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs n. 285/'92.
2. Il pagamento delle sanzioni non sana l'eventuale irregolarità tecnica delle occupazioni.
3. L'eventuale rilascio dell'atto dovrà rispondere alle norme previste dal D.lgs n. 285/'92 e dal DPR n. 495/'92.
4. Tutte le occupazioni esistenti sulle ex strade statali trasferite al demanio della Provincia sono disciplinate dal presente Regolamento, anche se per esse esistendo atti rilasciati dalla precedente gestione ANAS ed nonostante tali atti contengano prescrizioni in contrasto o in deroga rispetto alle disposizioni del presente Regolamento.

5. Gli accessi esistenti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano la relativa autorizzazione scaduta dovranno essere regolarizzati nei termini stabiliti con specifica richiesta della Provincia; in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni richiamate al comma 1 del presente articolo.

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ART. 68 - ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 20/12/2012; sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di questa Provincia comunque contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.